



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Questioni di Economia e Finanza

(Occasional Papers)

L'attuazione in Italia del principio contabile IFRS 9 da parte di banche di minore dimensione e intermediari finanziari: prime evidenze

di Andrea Canton, Tommaso Loizzo e Federico Schimperna



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Questioni di Economia e Finanza

(Occasional Papers)

L'attuazione in Italia del principio contabile IFRS 9 da parte di banche di minore dimensione e intermediari finanziari: prime evidenze

di Andrea Canton, Tommaso Loizzo e Federico Schimperna

La serie Questioni di economia e finanza ha la finalità di presentare studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali della Banca d'Italia e dell'Eurosistema. Le Questioni di economia e finanza si affiancano ai Temi di discussione volti a fornire contributi originali per la ricerca economica.

La serie comprende lavori realizzati all'interno della Banca, talvolta in collaborazione con l'Eurosistema o con altre Istituzioni. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.

La serie è disponibile online sul sito www.bancaditalia.it.

ISSN 1972-6627 (stampa)

ISSN 1972-6643 (online)

Stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

L'ATTUAZIONE IN ITALIA DEL PRINCIPIO CONTABILE IFRS 9 DA PARTE DI BANCHE DI MINORE DIMENSIONE E INTERMEDIARI FINANZIARI: PRIME EVIDENZE

di Andrea Canton*, Tommaso Loizzo* e Federico Schimperna*

Abstract

Il principio contabile IFRS 9, entrato in vigore nel 2018, ha introdotto profonde innovazioni ed è stato sinora declinato in maniera diversificata dagli intermediari bancari e finanziari, per cui in alcuni casi sono state adottate soluzioni relativamente semplici, in linea con un'operatività aziendale non sofisticata, mentre altri soggetti hanno optato per scelte più articolate. Sull'applicazione del principio ha, da ultimo, influito anche lo scoppio della pandemia da Covid-19. In relazione a ciò, nella seconda metà del 2020, la Banca d'Italia ha avviato un'indagine presso un campione di soggetti direttamente vigilati, volta ad analizzare l'implementazione del nuovo principio e i primi effetti contabili della pandemia. Il presente lavoro riporta una sintesi dei risultati dell'indagine con una duplice finalità. Da una parte, si intende fornire un'evidenza del livello di implementazione del principio da parte di banche *less significant* e altri intermediari finanziari, dall'altra, evidenziare scelte metodologiche o prassi che possono essere non pienamente conformi alle indicazioni del principio, con potenziali riflessi sugli indicatori rilevanti ai fini della vigilanza prudenziale.

Classificazione JEL: G21, G23, M41.

Parole chiave: IFRS 9, Covid-19, banche, intermediari, contabilità, vigilanza.

DOI: 10.32057/0.QEF.2021/0644

Indice

1. Introduzione	5
2. Contesto di riferimento	6
3. Il metodo di lavoro	10
4. L'applicazione del principio IFRS 9 nei primi due anni.....	11
4.1 Classificazione & misurazione.....	11
4.2 <i>Impairment</i>	17
5. Impatti del Covid-19 sull'implementazione del principio	30
5.1 Risultati della <i>survey</i>	30
5.2 Analisi dei bilanci al 31.12.2020.....	38
6. Conclusioni.....	40
Riferimenti bibliografici.....	41

* Banca d'Italia. Dipartimento di Vigilanza bancaria e finanziaria.

1. Introduzione ⁽¹⁾

Il principio contabile IFRS 9, entrato in vigore il 1.1.2018, ha profondamente rivisto le modalità di classificazione e valutazione delle attività finanziarie, introducendo, in particolare per la valutazione dei crediti, un approccio basato sulle perdite attese (*expected credit loss* - ECL), a fronte di quello basato sulle perdite *incurred*. Le innovazioni introdotte dal nuovo principio sono state declinate in maniera diversificata dagli intermediari bancari e finanziari. Ciò è in linea con la natura dell'IFRS 9, per cui non sono indicati dei criteri operativi rigidi, ma vengono fissati dei principi, che per definizione possono essere applicati nella maniera ritenuta più opportuna, tenute in considerazione la natura e l'operatività dei soggetti utilizzatori. Lo scoppio della pandemia da Covid-19, con le ripercussioni in termini di aumento dell'incertezza del contesto di riferimento e della volatilità sui mercati finanziari, la profonda recessione dovuta alle limitazioni nello svolgimento delle attività commerciali e le considerevoli misure di supporto pubblico hanno a loro volta causato ripercussioni sull'applicazione e sull'implementazione del principio da parte degli intermediari, rendendo più difficile reperire informazioni attendibili per la stima delle perdite attese.

In relazione a tutto ciò, nella seconda metà del 2020 la Banca d'Italia ha avviato un'indagine presso un campione di soggetti direttamente vigilati (banche di minori dimensioni e intermediari finanziari non bancari), volta ad analizzare l'implementazione del nuovo principio e i primi effetti contabili della pandemia. L'indagine rappresenta il naturale complemento delle analisi condotte, e in parte in corso, a livello internazionale sull'implementazione dell'IFRS 9 da parte delle banche di maggiori dimensioni.

Il presente lavoro riporta una sintesi dei risultati dell'indagine, avendo a mente una duplice finalità: i) fornire un'evidenza del livello di implementazione del principio da parte di soggetti di minore dimensione, anche al fine di rendere disponibile un possibile *benchmark* per altri intermediari; ii) evidenziare scelte metodologiche o prassi che possono essere non pienamente conformi alle indicazioni del principio, con potenziali riflessi non solo sulla rappresentazione della dinamica economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma anche sugli indicatori e i coefficienti rilevanti ai fini della vigilanza prudenziale.

Per quanto riguarda la vigilanza sugli intermediari, il ruolo dell'Autorità circa le scelte in ambito contabile dei soggetti supervisionati ha precisi riferimenti nella normativa comunitaria ⁽²⁾. In generale, comunque, l'importanza che gli intermediari siano dotati di rigorosi processi per la gestione e valutazione degli strumenti finanziari deriva anche dal legame con la disciplina prudenziale. Come noto, infatti, le grandezze di bilancio sono il punto di partenza per la determinazione degli indicatori rilevanti ai fini dei requisiti di capitale e, quindi, per poter esprimere un giudizio sull'adeguatezza dei mezzi propri di un

¹ Le valutazioni espresse nel corso del documento riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, e possono non essere coincidenti con quelle della Banca d'Italia. Desideriamo, inoltre, ringraziare per gli utili suggerimenti Francesco Cannata, Luca Serafini e Bruno Mastroianni. Si ringraziano anche Ciro Nicolosi, Francesco Parisi, Giuseppe Quero, Chiara Torriero, Giuseppe Gibilaro, Antonio Caruso, Francesco Ciarniello e Maddalena Galardo per il contributo fattivo all'analisi.

² Nello specifico nella Direttiva 2013/36/UE ("CRD4"), come meglio precisato in seguito.

istituto. Per questo motivo, l'identificazione di scelte implementative non sufficientemente solide dei principi contabili, in questo caso dell'IFRS 9, assume una valenza particolarmente rilevante.

Si ritiene utile precisare che il presente lavoro è caratterizzato da alcune limitazioni, che vanno opportunamente considerate per una corretta interpretazione dei risultati:

- il campione analizzato comprende un ristretto numero di banche e altri intermediari finanziari e, per quanto i soggetti siano stati selezionati per avere un elevato grado di diversificazione (geografica, operativa, dimensionale, ecc.), non può essere considerato necessariamente rappresentativo del comparto bancario e finanziario italiano;
- le valutazioni effettuate si basano sulle risposte fornite dagli intermediari al questionario inviato e sull'analisi dei bilanci al 31 dicembre 2020, senza una verifica in loco dell'effettiva aderenza delle pratiche seguite rispetto a quanto rappresentato;
- le risposte fornite fanno riferimento al 30 giugno 2020: per motivi legati alla situazione pandemica non sono state effettuate ulteriori interlocuzioni con gli intermediari coinvolti successivamente a tale data.

Il lavoro è articolato come segue: dopo una breve introduzione sul contesto di riferimento in ambito internazionale (Par. 2) e sul metodo di lavoro (Par. 3), sono riportati i risultati dell'analisi sull'implementazione del principio contabile, distintamente per le due aree più rilevanti: Classificazione e Misurazione e *Impairment* (Par. 4). Successivamente, vengono discussi gli impatti del Covid-19 sulle scelte implementative delle banche, in base a quanto emerso sia dalla *survey* campionaria condotta sia dall'analisi dei bilanci degli stessi soggetti a fine dicembre 2020 (Par. 5). Seguono le conclusioni.

2. Contesto di riferimento

L'importanza di una corretta applicazione dei nuovi principi contabili di tipo *expected loss* ha indotto i *policy makers* e le Autorità di vigilanza internazionali a fornire specifiche indicazioni sulla gestione del rischio di credito e sulla rilevazione contabile delle perdite attese. Il documento più rilevante in tal senso è rappresentato dalle Linee Guida del Comitato di Basilea del 2015⁽³⁾: queste vertono sull'interrelazione tra i modelli di contabilizzazione delle perdite attese, da una parte, e le procedure generali di gestione del rischio di credito di una banca e il *framework* regolamentare dall'altra. In particolare, le Linee Guida comprendono *supervisory guidance* in cui sono specificate le responsabilità degli Amministratori in merito alla presenza di appropriate pratiche di gestione del rischio di credito e si stabilisce la necessità che le banche adottino robuste metodologie per la valutazione del merito creditizio delle controparti e dei relativi finanziamenti. I temi trattati sono molti e riguardano i molteplici aspetti della gestione delle esposizioni creditizie, quali: la necessità di raggruppare a fini gestionali le esposizioni in base alla tipologia di rischio, la validazione dei modelli per la quantificazione delle perdite attese, il ricorso al giudizio professionale (cioè alla valutazione effettuata dagli analisti creditizi in base alla loro esperienza professionale, a prescindere dai risultati del modello) nella verifica del merito di credito, l'importanza di

³ “*Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses*” pubblicata nel dicembre del 2015.

sistemi aziendali integrati e dell’informativa data al mercato. Sono contenuti, inoltre, principi per guidare i supervisori nella valutazione delle pratiche seguite dalle banche: in particolare, si stabilisce che l’Autorità di vigilanza debba accertarsi che i processi adottati per la determinazione delle rettifiche di valore contabili siano adeguati e conducano ad una corretta quantificazione delle perdite attese.

In ambito comunitario, il ruolo del supervisore prudenziale, per quanto concerne il rischio di credito e la connessa contabilizzazione delle perdite da esso derivanti, è disciplinato sul piano normativo. In particolare, la Direttiva 2013/36/UE (“CRD4”) prevede che gli intermediari siano dotati di adeguati meccanismi di controllo interno, comprese valide procedure contabili (4). Essa, inoltre, richiede alle Autorità di vigilanza di assicurarsi che l’identificazione e gestione dei crediti problematici e la rilevazione delle rettifiche di valore siano adeguate, e attribuisce alle stesse il potere di richiedere politiche di accantonamento specifiche ai fini della determinazione dei requisiti di capitale (5). L’Autorità Bancaria Europea (EBA), recependo le Linee Guida del Comitato di Basilea, a sua volta ha pubblicato gli Orientamenti che indicano i principi a cui le banche – e le autorità nell’ambito delle proprie verifiche – devono attenersi circa i processi per la gestione del rischio di credito e la rilevazione delle perdite attese (6). Tale documento riprende la struttura (incentrata su 8 principi per le banche e su 3 principi diretti alle autorità di supervisione) ed i contenuti delle Linee Guida del Comitato e mira a garantire, da un lato una solida gestione del rischio di credito da parte delle banche europee, e dall’altro l’implementazione robusta e coerente con il principio IFRS 9 dei modelli contabili ECL.

Lo scoppio della pandemia da Covid-19, che ha comportato una situazione di generale incertezza e di elevata volatilità dei mercati finanziari, ha rappresentato un rischio rilevante per la stabilità finanziaria e ha richiesto una forte e concertata azione a livello internazionale per mitigarne gli effetti e far sì che il sistema bancario e finanziario possa continuare a svolgere il prezioso ruolo di supporto all’economia. Particolare attenzione è stata posta, tra gli altri aspetti, ai possibili impatti sui bilanci delle banche e degli altri intermediari finanziari, anche in considerazione della scarsa esperienza applicativa dei nuovi principi contabili e della limitata conoscenza del loro comportamento in una situazione di crisi inattesa.

Ciò ha indotto i Comitati e le Autorità di vigilanza internazionali ad emanare una serie di comunicazioni circa l’applicazione dei principi contabili internazionali nel contesto pandemico.

Già nel marzo del 2020 lo IASB (7), riconoscendo che l’applicazione dei modelli ECL nel contesto del Covid-19 può risultare complessa, ha sottolineato che l’IFRS 9 non impone approcci meccanicistici per la determinazione delle perdite, né detta regole per le società nel determinare gli scenari futuri. In maniera analoga si è espressa in parallelo anche l’ESMA (8), che ha evidenziato come l’IFRS 9 presenti una

⁴ Art. 74, c.1.

⁵ Art. 104, c.1, lett. d).

⁶ EBA/GL/2017/06 “Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi”.

⁷ Documento dell’IFRS Foundation del 27 marzo 2020: “*IFRS 9 and covid-19 - Accounting for expected credit losses applying IFRS 9 Financial Instruments in the light of current uncertainty resulting from the covid-19 pandemic*”.

⁸ Si veda in particolare la comunicazione dell’ESMA del 25 marzo 2020 “*Public Statement. Accounting implications of the COVID 19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9*” ed anche la comunicazione del 20 maggio 2020 “*Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial reports*”.

flessibilità sufficiente per riflettere le implicazioni del Covid-19 e le relative misure di sostegno pubblico ⁽⁹⁾. Anche l'EBA è intervenuta su taluni aspetti: inizialmente ⁽¹⁰⁾ esprimendo la propria aspettativa che la semplice concessione di una moratoria non debba di per sé comportare un trasferimento dell'esposizione in stadio 2; successivamente con linee guida specifiche sulle moratorie introdotte nei vari Paesi ⁽¹¹⁾, ha previsto che qualora queste rispettino determinati requisiti ⁽¹²⁾, non debbano di per sé essere considerate misure di *forbearance*, chiarendo, tuttavia, la necessità di continuare a valutare eventuali evidenze di improbabile adempimento secondo le prassi normalmente adottate. In questo modo, l'EBA ha ulteriormente formalizzato l'obiettivo di evitare qualsiasi grado di automatismo nella classificazione prudenziale, onde evitare possibili effetti di pro-ciclicità, derivanti da una massiva riclassificazione delle esposizioni oggetto di moratoria. Infine, la BCE – nel ruolo di autorità competente sulle banche significative – ha posto l'attenzione sull'importanza di evitare un'eccessiva volatilità dei requisiti patrimoniali nella fase iniziale della pandemia, esortando le banche a non basarsi su assunzioni procicliche e a ricorrere a informazioni *through-the-cycle* ⁽¹³⁾.

A seguire, questi interventi di natura “emergenziale” sono stati completati dall'adozione, da parte del legislatore europeo, di un regolamento mirato sulla disciplina prudenziale (c.d. *quick-fix* al CRR) ⁽¹⁴⁾. Questo ha previsto un regime transitorio volto a mitigare gli impatti della pandemia sugli incrementi attesi nelle rettifiche di valore, permettendo di non considerare (integralmente per i primi due anni e in percentuale decrescente nel triennio successivo), ai fini dei requisiti di capitale, le ulteriori svalutazioni effettuate sulle posizioni *in bonis* rispetto a quelle esistenti nel periodo precedente al Covid-19. Lo stesso regolamento, inoltre, ha sterilizzato gli effetti della volatilità dei titoli in portafoglio valutati al *fair value* (diversi da quelli detenuti per finalità di *trading*) sugli indicatori patrimoniali (anche in questo caso, il filtro è integrale per il primo anno e poi decrescente per i successivi).

Superata una prima fase, nella quale era essenziale evitare che l'elevata incertezza si traducesse in comportamenti pro-ciclici in grado di esacerbare ulteriormente la crisi in corso, le Autorità hanno fornito ulteriori indicazioni sull'applicazione dei principi contabili, focalizzandosi sull'esigenza di un attento monitoraggio del rischio di credito dei debitori. Se in una prima fase era, infatti, essenziale sostenere i debitori che stavano sperimentando tensioni di liquidità momentanee, man mano che il quadro generale è divenuto meno incerto, la capacità di individuare prontamente i segnali di deterioramento dei debitori è tornata ad essere la preoccupazione principale dei supervisori. In tale contesto si iscrive l'ulteriore

⁹ L'ESMA ha, inoltre, precisato una serie di aspetti di particolare importanza, in merito all'utilizzo di medie storiche di lungo periodo in assenza di informazioni puntuali di breve termine, alle implicazioni connesse alla concessione delle moratorie sulla valutazione del merito creditizio e all'inclusione delle garanzie pubbliche nella stima delle perdite.

¹⁰ EBA, [Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS 9 in light of COVID19 measures](#), marzo 2020.

¹¹ EBA, [Guidelines on legislative and non legislative moratoria](#), aprile 2020 (e successive modifiche).

¹² In particolare, affinché le moratorie rientrino nell'ambito di applicazione delle linee guida EBA, queste devono: i) avere natura legislativa o essere frutto di un'azione coordinata da parte di una porzione significativa del settore bancario; ii) essere rivolte ad una platea di beneficiari definita in base a criteri sufficientemente ampi; iii) modificare esclusivamente il piano dei pagamenti; iv) essere offerte a tutti alle medesime condizioni; v) essere ristrette ai soli debitori performing ma non, viceversa, ai soli debitori deteriorati; vi) applicarsi ai soli crediti preesistenti alla norma o all'accordo di categoria che le hanno generate; vii) presentare una durata massima del periodo di sospensione dei pagamenti pari a 9 mesi.

¹³ Lettera della BCE del 1° aprile 2020 “*IFRS 9 in the context of the coronavirus (COVID 19) pandemic*”.

¹⁴ Regolamento (EU) 2020/873.

intervento della BCE, che nel dicembre 2020 ha raccomandato l'incorporazione di previsioni macroeconomiche affidabili (se disponibili) nelle stime delle perdite attese ed evidenziato l'importanza che gli intermediari mantengano un forte presidio nel monitoraggio del rischio di credito delle controparti, anche tramite adeguate procedure contabili⁽¹⁵⁾. Inoltre, l'ESMA ha sottolineato l'importanza di fornire nei bilanci 2020 un'adeguata informativa sulle conseguenze economico finanziarie e patrimoniali della pandemia da Covid-19⁽¹⁶⁾. In aggiunta, la Banca d'Italia ha emanato disposizioni per integrare le disposizioni sui bilanci delle banche e degli altri intermediari su tematiche rilevanti ai fini del Covid-19⁽¹⁷⁾, richiedendo, tra le altre cose, di descrivere i principali rischi e incertezze cui la banca è esposta per effetto del Covid-19 e di specificare l'impatto di quest'ultimo con riferimento ai cambiamenti delle stime contabili (e.g. nella valutazione del significativo aumento del rischio di credito e nella determinazione delle rettifiche di valore sugli strumenti finanziari) e alle modifiche contrattuali. Agli intermediari è stato inoltre richiesto di fornire informazioni di carattere quantitativo (valore lordo, rettifiche di valore, distribuzione e trasferimenti tra stadi) in merito alle esposizioni oggetto di moratoria (o altre misure di concessione).

Un ulteriore profilo, su cui la Banca d'Italia e le altre Autorità stanno lavorando, riguarda l'analisi delle implicazioni in termini di prociclicità del principio IFRS 9 rispetto allo IAS 39 e all'equivalente principio contabile statunitense (c.d. US-GAAP CECL). Su tale aspetto, la letteratura esistente⁽¹⁸⁾ appare concorde nel riconoscere la pro-ciclicità dei modelli basati sulle perdite subite (i.e. modello *incurred loss* previsto dallo IAS 39), usati prima e durante la crisi finanziaria, mentre non vi è ancora una visione comune in merito ai modelli basati sulle perdite attese (i.e. modello *expected loss* previsto dall'IFRS 9 e dall'US-GAAP CECL). La maggior parte degli studi su questi ultimi si fonda su modelli teorici, poiché la recente introduzione dei modelli ECL non permette l'utilizzo di dati effettivi.

In questo contesto, assume particolare rilevanza l'analisi dell'implementazione dell'IFRS 9 da parte degli intermediari bancari, sia in termini generali sia nel contesto della pandemia. Ad esempio, l'EBA si è attivata con pubblicazioni⁽¹⁹⁾ e integrando i propri esercizi di *benchmarking* con una sezione specifica relativa all'IFRS 9⁽²⁰⁾; anche la BCE ha avviato dei cantieri di lavoro in materia. Tali iniziative riguardano prevalentemente banche di maggiori dimensioni⁽²¹⁾, mentre non vi sono documenti pubblici

¹⁵ Lettera della BCE del 4 dicembre 2020 "*Identification and measurement of credit risk in the context of the coronavirus (COVID-19) pandemic*".

¹⁶ Cfr. Comunicazione dell'ESMA del 28 ottobre 2020 "*European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports*".

¹⁷ [Integrazione Circolare 262](#) e [Disposizioni intermediari non bancari](#).

¹⁸ In proposito si veda il *paper* "[The procyclicality of loan loss provisions: a literature review](#)" del Comitato di Basilea, che presenta un quadro di insieme dei più importanti contributi sul tema.

¹⁹ L'EBA monitora attivamente l'implementazione dell'IFRS 9 da parte del sistema bancario europeo, effettuando, tra gli altri, degli esercizi *ad-hoc* su campioni di *Significant Institution*. In particolare, nel 2018 è stato pubblicato il terzo EBA report sull'IFRS 9 (cfr. "[First observations on the impact and implementation of IFRS 9 by EU institutions](#)") avente ad oggetto gli impatti e le prime evidenze circa l'implementazione del principio da parte di un campione di banche *significant*.

²⁰ Nell'ambito delle attività di *benchmarking* sui modelli interni, l'EBA ha aggiornato gli [Implementing Technical Standards](#) (ITS) al fine di includere nelle analisi dati relativi all'IFRS 9 riferiti alla PD, alle *forward looking information* e al SICR.

²¹ A titolo d'esempio, nel rapporto dell'EBA del 2018 le banche del campione presentavano in media un totale attivo pari ad Euro 448 miliardi; le banche oggetto del presente lavoro presentano un totale attivo in media pari a Euro 10 miliardi, mentre gli altri intermediari finanziari pari in media a Euro 3 miliardi.

relativi all'implementazione dell'IFRS 9 da parte di soggetti di dimensioni più contenute. Il presente documento intende fornire un contributo alle analisi dalla prospettiva degli intermediari, bancari e finanziari, di minore dimensione.

3. Il metodo di lavoro

L'analisi è stata condotta sottoponendo ad un campione di banche e intermediari ex articolo 106 del Testo Unico Bancario un questionario strutturato in due parti. La prima mirava ad analizzare le scelte metodologiche adottate dagli intermediari in merito ai principali aspetti dell'IFRS 9 (classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, stima delle perdite attese), nei primi due anni del nuovo regime contabile (2018-2019). La seconda area era focalizzata ad individuare i primi impatti della pandemia da Covid-19 sui processi e sulle scelte metodologiche con riferimento al 1° semestre 2020. Su tale ultimo aspetto, si è anche provveduto ad analizzare, per le sole banche del campione, gli impatti del Covid-19 al 31 dicembre 2020 riportati nei bilanci secondo quanto previsto dalle citate comunicazioni delle Autorità di vigilanza⁽²²⁾.

Il campione è composto da 15 banche italiane (11 capogruppo di gruppi bancari e 4 banche individuali), e 10 intermediari finanziari (2 svolgenti attività di garanzia dei fidi, 2 attività di *factoring*, 2 attività di *leasing* e 4 credito al consumo). Le banche sono state selezionate secondo un criterio di adeguata diversificazione da un punto di vista dimensionale, geografico, operativo e dell'assetto proprietario. Infatti, al 30 giugno 2020, una sola banca ha un totale attivo (a livello di consolidamento prudenziale) superiore a 30 miliardi di euro, 5 banche hanno un totale attivo compreso tra 10 e 30 miliardi di euro e le altre 9 hanno un totale attivo inferiore a 10 miliardi di euro (2 con un valore inferiore ad 1 miliardo). Da un punto di vista geografico, 5 banche hanno sede nel nord-ovest, 5 nel nord-est, 3 nell'Italia centrale e 2 nell'Italia del sud o nelle isole. Per quanto riguarda il profilo operativo, la maggior parte delle banche svolge un'attività di tipo tradizionale (concessione di finanziamenti), mentre la prestazione di servizi alla clientela riveste un ruolo minore. Infine, con riferimento all'assetto proprietario, 8 banche (o gruppi bancari) sono controllate da (o hanno come azionisti di riferimento) società finanziarie, 2 da fondazioni bancarie, 3 sono banche popolari con un azionariato diffuso, 1 è partecipata da altre banche di credito cooperativo e 1 è quotata senza un azionista di riferimento.

Anche gli intermediari ex art. 106 TUB sono stati selezionati in modo da garantire un'adeguata diversificazione. Da un punto di vista dimensionale, soltanto 3 intermediari presentano un totale attivo superiore a un miliardo di euro, 4 hanno un totale attivo che oscilla tra i 600 e gli 800 milioni di euro, mentre i rimanenti presentano un attivo nell'ordine dei 200 milioni. Da un punto di vista geografico, gli intermediari selezionati hanno sede in prevalenza nel nord-ovest, sebbene presentino un'operatività più o meno estesa a livello nazionale. Infine, con riferimento all'assetto proprietario, alcuni intermediari sono controllati da banche, mentre altri sono società *stand-alone*.

²² Si veda la nota nr. 17.

4. L'applicazione del principio IFRS 9 nei primi due anni

4.1 Classificazione & misurazione

L'IFRS 9 introduce un nuovo criterio per la classificazione delle attività finanziarie, basato sul *business model* con cui un'impresa gestisce uno strumento finanziario e sulle caratteristiche dei flussi di cassa generati dal medesimo strumento. In particolare, esso prevede che le attività finanziarie siano classificate in tre portafogli contabili, a cui corrispondono tre differenti criteri di valutazione. Il questionario includeva una serie di quesiti sulle principali scelte metodologiche degli intermediari. Le domande vertevano sui criteri e sulle soglie considerate per le vendite di finanziamenti e titoli, nonché sull'ammontare e sulle motivazioni sottostanti le cessioni effettivamente avvenute; vi era, inoltre, un *focus* sulla contabilizzazione delle modifiche contrattuali. Dall'analisi delle risposte qualitative è emerso, in generale, un adeguato livello di conoscenza dei requisiti del principio, con diversa gradazione a seconda della dimensione e dell'operatività dell'istituto / gruppo.

La declinazione operativa del principio presenta, ovviamente, diversi gradi di complessità tra i vari intermediari. Alcuni soggetti, infatti, evidenziano la presenza di diversi sotto-portafogli all'interno della stessa area (ad esempio, l'area Finanza ha titoli gestiti sia con un modello *hold-to-collect* (HTC) sia con un modello *hold-to-collect-and-sell* (HTCS)), altri presentano solo un *business model*. In questo secondo caso, si tratta di banche o intermediari finanziari con attività di intermediazione ordinaria, per i quali i finanziamenti e i titoli vengono gestiti al solo fine di percepirne i flussi di cassa. Nella maggioranza dei casi sono presenti tutti e tre i portafogli previsti dall'IFRS 9, con gli associati metodi di valutazione (costo ammortizzato, *fair value* con contropartita patrimonio netto, *fair value* a conto economico). Diversi soggetti hanno evidenziato una sostanziale continuità tra i metodi di valutazione utilizzati con il precedente principio IAS 39, con la conseguenza che gli strumenti in precedenza inseriti nel portafoglio "*held to maturity*" dello IAS 39 ora sono classificati nel portafoglio *hold-to-collect*, mentre quelli allocati nella categoria "*available for sale*" ora sono classificati come *hold-to-collect-and-sell*.

Per quanto attiene i cambiamenti di *business model*, gli intermediari meglio organizzati prevedono un monitoraggio su base continuativa delle soglie predeterminate per la classificazione nei diversi portafogli contabili, riferite al rischio, alla frequenza, all'ammontare delle vendite, ecc. In genere, il mancato rispetto dei limiti definiti non comporta una riclassificazione degli strumenti finanziari, ma influenza l'allocazione nei portafogli dei nuovi strumenti finanziari acquisiti (in linea con quanto previsto dall'IFRS 9). In alcuni casi, gli intermediari hanno dichiarato che lo sfioramento delle soglie può dare avvio ad un processo di valutazione della coerenza tra il *business model* e l'effettiva gestione dei titoli (²³). In ogni caso, la decisione in merito all'eventuale riclassificazione dei portafogli è presa dal Consiglio di Amministrazione (coerentemente col requisito del principio contabile che prevede il coinvolgimento dell'alta direzione) nel rispetto delle condizioni previste dal principio (²⁴).

²³ Cfr. IFRS 9 par. B4.1.2A.


²⁴ Cfr. IFRS 9 par. B4.4.1.

Vendite delle attività finanziarie gestite secondo un modello *hold to collect*

Le attività finanziarie che sono possedute nell'ambito di un modello di *business* di tipo *hold to collect* sono gestite per ottenere flussi finanziari, raccogliendo i pagamenti contrattuali nell'arco della vita dello strumento. Benché le vendite non siano previste da tale modello di *business*, in alcuni delimitati casi il principio ne prevede la possibilità. Nel dettaglio è possibile effettuare tali vendite: a) nel caso di aumento del rischio di credito degli strumenti; b) nel rispetto del limite dell'occasionalità e della non significatività; c) in prossimità della scadenza dello strumento finanziario.

a) Soglie connesse con l'aumento della rischiosità degli strumenti

Il principio contabile IFRS 9 prevede la possibilità di procedere con la vendita degli strumenti finanziari, pur nel portafoglio gestito col modello "*hold to collect*", in presenza di un aumento del rischio di credito (concetto non definito nel principio e non necessariamente legato al concetto di "significativo aumento del rischio di credito" relativo al passaggio in stadio 2). Agli intermediari è stato, dunque, chiesto di precisare come tale eventualità fosse stata disciplinata nelle *policy* aziendali. Dalle risposte è emerso che la riduzione del *rating* è il criterio di vendita maggiormente utilizzato, seguito dal peggioramento dello *staging*, dall'aumento della PD e dall'avvio del *workout* (cfr. grafico 4.1). Alcuni intermediari hanno, inoltre, specificato che la cessione di strumenti finanziari è una conseguenza, in alcuni casi, del solo passaggio a stadio 3 (quindi, si intende qualsiasi tipo di deterioramento: scaduto / sconfinamento, inadempienze probabili, sofferenze), mentre in altri casi si fa esplicito riferimento alla sola classificazione in sofferenza.



b) Soglie connesse con l'occasionalità e la non significatività delle vendite

Nel portafoglio *hold to collect* sono ammissibili delle vendite nei limiti dell'occasionalità e della non significatività delle stesse. Anche in questo caso non vi è una puntuale definizione nel principio, ma è compito degli Amministratori stabilire entro quali soglie le vendite di strumenti finanziari possano ritenersi occasionali e non significative. In questo ambito, a dimostrazione della flessibilità intrinseca del principio, le risposte fornite dagli intermediari sono diversificate, sia con riferimento alle modalità di misurazione (cfr. grafici 4.2 e 4.3) che con riferimento alle singole soglie definite. Circa l'occasionalità, le soglie per le vendite variano in maniera significativa, sia in termini di numerosità²⁵, sia in termini di frequenza: nei casi più semplici vengono poste soglie con specifici riferimenti temporali (ad esempio, 2 o 3 operazioni al mese), mentre in altri casi vi è una soglia duplice (numero massimo di vendite per un mese e numero massimo di vendite entro l'anno - ad esempio, 1 vendita al mese e 6 vendite l'anno). Altri intermediari pongono in relazione la frequenza con la significatività delle vendite: la valutazione della coerenza della gestione del portafoglio, rispetto ai requisiti dell'IFRS 9, avviene quando è superata sia la

²⁵ Il concetto di numero di operazioni viene definito facendo riferimento alla *tranche* di titoli o di portafogli ceduti, o anche in riferimento agli ISIN/rapporti.

soglia di frequenza (es. 2 nel periodo di riferimento) sia quella di significatività (es. 5% del portafoglio complessivamente ceduto).

Nel dettaglio, con riferimento alla non significatività, gli intermediari hanno dichiarato soglie che variano in modo rilevante (dal 4% al 25% del totale portafoglio, anche se nella maggioranza dei casi i valori sono 5% e 10% del totale portafoglio), così come diversi sono gli orizzonti temporali di misurazione (trimestre, semestre e anno). Un altro elemento in cui si rileva un certo livello di diversificazione è il valore di riferimento (cfr. grafico 4.3): le opzioni previste dal questionario prevedevano valori medi o la consistenza finale del portafoglio. Ancora, l'ammontare pertinente non è univocamente definito, in quanto alcuni soggetti si basano sul valore di bilancio (costo ammortizzato), mentre altri prendono in considerazione il valore nominale dei titoli.




Grafico 4.2




Grafico 4.3

Dalle risposte è possibile anche apprezzare il diverso grado di comprensione e implementazione dei requisiti del principio: mentre la maggior parte degli intermediari indica soltanto la soglia di riferimento, alcuni forniscono un quadro più completo ed accurato. In particolare, in due casi viene fatto riferimento sia alla soglia da misurarsi a livello di portafoglio complessivo, sia a livello individuale di singolo strumento (in modo da cogliere il requisito del principio per cui la significatività è valutata sia complessivamente sia individualmente). In aggiunta, il limite per la significatività delle vendite viene esteso nel corso degli anni: per cui, oltre ad un vincolo per lo specifico anno, ne è previsto uno da calcolarsi cumulativamente (ad esempio, le vendite nell'anno non possono superare il 4% dell'intero portafoglio, e il 20% su un orizzonte di 5 anni). Infine, in un caso la significatività è calcolata mettendo in relazione le vendite di titoli rispetto agli acquisti nel periodo (prevedendo un tetto per cui l'ammontare delle operazioni di vendita nell'anno non può superare una certa percentuale di operazioni di acquisto nell'anno).

Key point – Frequenza e significatività delle vendite

Nel complesso, la valutazione sulle scelte metodologiche attinenti alla significatività e alla frequenza delle vendite nel portafoglio “*hold to collect*” ha dato risultati in linea con le aspettative: i soggetti del campione adottano criteri diversificati e in linea con la complessità dell'operatività (per cui gli intermediari più sofisticati si basano su approcci più articolati) e tali da garantire un'adeguata considerazione di quanto previsto dal principio. Si ritiene comunque opportuno sottolineare che i due

requisiti devono essere verificati congiuntamente: il par. B4.1.3B riporta, infatti: “*if those sales are infrequent (even if significant in value) or insignificant in value both individually and in aggregate (even if frequent)*”. *If more than an infrequent number of such sales are made out of a portfolio and those sales are more than insignificant in value (either individually or in aggregate), the entity needs to assess whether and how such sales are consistent with an objective of collecting contractual cash flows*”. Una metodologia adeguata, pertanto, richiede l’analisi congiunta dei due aspetti e la definizione di soglie di tolleranza diversificate, a seconda che si stia violando uno dei due requisiti o entrambi (per cui, ad esempio, una pluralità di vendite è ammissibile se, nel complesso, non supera uno specifico parametro di rilevanza). Alcuni intermediari, sia bancari sia finanziari, non presentano un approccio sufficientemente dettagliato sotto questo profilo, in quanto significatività e frequenza vengono valutate separatamente. Pertanto, sarebbe opportuno aggiornare i propri sistemi di monitoraggio per prevedere la valutazione dei due aspetti congiuntamente (sia a livello aggregato che individuale).

c) Soglie connesse con la prossimità della scadenza

Il principio IFRS 9 consente vendite nel portafoglio *hold to collect* anche nel caso in cui gli strumenti finanziari siano in prossimità della scadenza (nell’assunto che i profili dei flussi di cassa di uno strumento venduto a ridosso della naturale scadenza siano equiparabili ai flussi di uno strumento detenuto fino al rimborso finale). Anche in questo caso, non si individua una modalità univoca di misurazione delle soglie (cfr. grafico 4.4). Inoltre, nei casi in cui i soggetti coinvolti abbiano dichiarato di prendere in considerazione il numero di mesi, le relative soglie sono state diversificate: mentre la maggior parte dei rispondenti ha indicato un orizzonte di 6 mesi, altri hanno dichiarato di basarsi su fasce comprese tra 1 e 3 mesi, tra 5 e 7 mesi o anche tra 7 e 12 mesi (opzioni previste dal questionario). Si ritiene utile sottolineare che orizzonti temporali particolarmente lunghi (tipo, appunto, 12 mesi), possono ritenersi compatibili solo in caso di strumenti con scadenza molto elevata, non ritenendosi tale soglia ammissibile per gli strumenti con durata totale inferiore ai 18 mesi. Nel caso in cui, invece, si prenda in considerazione una frazione della vita totale dello strumento, la soglia dichiarata è il 10%: cioè si intende prossimo alla scadenza un titolo ceduto quando la vita residua è inferiore ad 1/10 della vita totale.

(%) Intermediari per modalità di misurazione delle soglie per le vendite relative alla prossimità alla scadenza




Grafico 4.4

Nei casi indicati come “altro”, gli intermediari hanno evidenziato che la soglia temporale deve essere associata anche a limiti di natura finanziaria, al fine di rispettare puntualmente i requisiti del principio per cui il ricavato ottenuto dalla vendita deve essere equivalente all’ammontare che si riceverebbe attendendo fino alla scadenza. Di conseguenza, sono state poste delle ulteriori soglie quantitative: differenza tra i due valori non superiore al 5% o *range* di valori compreso tra il 99% e 101% dell’ammontare rimborsato.

Percentuale delle vendite – portafoglio titoli e finanziamenti

Al fine di valutare l'applicazione pratica del principio IFRS 9 nei primi due anni dalla sua introduzione, è stato richiesto agli intermediari di indicare la percentuale, rispetto al portafoglio di riferimento, di titoli di debito e finanziamenti gestiti secondo un modello di business di tipo *hold to collect* venduti per ciascun esercizio, con distinzione tra le diverse tipologie (aumento del rischio di credito, prossimità alla scadenza, entro le soglie di frequenza e significatività, oltre le medesime soglie).

Nella tabella seguente, è riportato il numero di intermediari che hanno effettuato vendite, suddivisi per percentuale di portafoglio ceduto. Si precisa che con riferimento alle vendite del portafoglio titoli queste si riferiscono quasi integralmente a intermediari bancari.

	Pft. Titoli		Pft. Finanziamenti		
	2018 n. intermediari	2019 n. intermediari	2018 n. intermediari	2019 n. intermediari	
< 10%	3	5	11	11	< 1%
10% < x < 20%	6	1	3	4	1% < x < 3%
> 20%	4	2	0	2	> 3%
Totale intermediari	13	8	14	17	Totale intermediari

Tabella 1.

Si rileva, anzitutto, che l'ammontare delle vendite effettuate sul portafoglio titoli risultano sensibilmente superiori rispetto a quelle del portafoglio finanziamenti; ciò è coerente con la minor liquidità dei finanziamenti rispetto ai titoli (e con l'assenza, in generale, di mercati attivi per i primi). Per quanto riguarda le soglie, con specifico riferimento al portafoglio titoli, mentre vendite inferiori al 10% del portafoglio possono essere considerate, almeno in linea generale, compatibili con i vincoli fissati dall'IFRS 9 (si precisa comunque che le valutazioni devono sempre tenere conto delle specificità aziendali), maggiore attenzione deve essere posta per percentuali superiori (ed in particolare per i casi in cui si eccede il 20% del portafoglio venduto). La riduzione registrata nel 2019 delle vendite di titoli, sia in termini di numero di intermediari che hanno effettuato vendite sia della quota del portafoglio ceduta, conferma l'ipotesi per cui nel 2018 alcuni intermediari hanno ritenuto necessarie delle correzioni rispetto alle scelte prese in sede di prima applicazione: verosimilmente, il 2018 è stato ancora un anno di assestamento dei sistemi e delle procedure aziendali al nuovo principio, per cui sono stati necessari degli aggiustamenti al portafoglio in essere. Col miglioramento della comprensione e dell'applicazione del principio, si è raggiunta, quindi, una maggior stabilità. Su tale ultimo aspetto, le vendite del portafoglio finanziamenti presentano, invece, una sostanziale continuità nel biennio, ad evidenza che l'attività di dismissione non è legata ad assestamenti connessi con l'introduzione del nuovo principio, quanto, piuttosto, è parte dell'operatività continuativa dei rispondenti.

Dall'analisi delle motivazioni sottostanti alle vendite si possono inferire ulteriori elementi (cfr. Tabella 2. ⁽²⁶⁾).

	Pft. Titoli		Pft. Finanziamenti	
	2018 (#) intermediari	2019 (#) intermediari	2018 (#) intermediari	2019 (#) intermediari
1. Rischio di credito	1	0	12	12
2. Prossimità alla scadenza	6	3	0	0
3. Entro soglie significatività e frequenza	12	6	3	5
4. Oltre soglie significatività e frequenza	0	0	0	0
Totale intermediari	19	9	15	17

Tabella 2.

In particolare, per quanto riguarda il portafoglio titoli, si rileva come solo un intermediario abbia dichiarato di aver effettuato vendite a causa dell'aumento della rischiosità degli strumenti finanziari: ciò è in linea con le aspettative, in quanto, generalmente, i titoli di debito detenuti da intermediari medio-piccoli sono titoli di Stato. Le vendite avvenute in prossimità della scadenza non evidenziano aspetti di particolare attenzione, mentre la casistica maggiormente indicata dai rispondenti è, appunto, quella delle vendite avvenute entro le soglie definite per la frequenza e per la significatività. Circa il portafoglio finanziamenti, le cessioni sono di norma avvenute a seguito dell'aumento della rischiosità dell'operazione, e cioè in quei casi in cui, al fine di valorizzare la posizione in essere e di evitare un peggioramento del profilo di rischio degli attivi di bilancio, gli intermediari optano per una cessione a terze parti (7 rispondenti hanno fatto specifico riferimento alla cessione di crediti in connessione con la classificazione come deteriorato in generale, o limitatamente alle sofferenze).

Key point – Vendite nel portafoglio titoli

La percentuale di vendite nel portafoglio titoli, per il 2018, presenta valori significativi per alcuni intermediari. Per quanto sia verosimile che tale fenomeno sia riconducibile ad una sorta di assestamento del primo anno di applicazione dell'IFRS 9, ciò deve essere verificato nel continuo dall'organo amministrativo dei singoli intermediari: un volume di vendite costantemente assestato su livelli di rilievo, magari fondato su scelte di *policy* poco rigide (ad esempio, una soglia di significatività che renda ammissibili cessioni pari al 20% del portafoglio), non si ritiene compatibile con un modello di *business* "hold to collect".

Modificazioni contrattuali con conseguente *derecognition*

Una sezione del questionario era dedicata alle modifiche contrattuali, in particolare quelle tali da condurre alla cancellazione dello strumento finanziario e all'iscrizione di uno nuovo (in base all'IFRS 9,

²⁶ I totali di questo grafico sono superiori rispetto al precedente, perché un intermediario poteva selezionare più motivazioni contemporaneamente.

in caso di cambiamenti significativi dei termini del contratto, un soggetto deve effettuare la *derecognition* della posizione, per poi sostituirla con una nuova).

Il principio non stabilisce dei criteri specifici per determinare se le modifiche apportate al contratto siano sostanziali o meno, lasciando agli Amministratori un certo margine di discrezionalità. Sulla base delle risposte fornite, l'approccio più utilizzato è di natura qualitativa (9 rispondenti), per cui l'ente procede alla *derecognition* dell'esposizione quando vi sono modifiche sostanziali ai termini contrattuali (per esempio, la data di scadenza o la valuta di riferimento, o ancora il passaggio da un'esposizione a revoca ad una a scadenza). In altri casi, invece, si rileva che gli intermediari effettuano un *test* quantitativo, per cui vi è *derecognition* quando i flussi finanziari post-modifiche contrattuali differiscono di oltre il 10% dai flussi finanziari pre-ristrutturazione (6 rispondenti).

Sono emersi, inoltre, due aspetti tecnici. Anzitutto, è stato dichiarato che nella valutazione sono prese in considerazione le finalità per cui sono state concesse le modifiche: in particolare, nel caso in cui la motivazione sia prettamente di natura commerciale (i cambiamenti dei termini contrattuali sono finalizzati ad evitare la perdita del cliente) e la controparte non versi in condizioni di difficoltà finanziaria, si applica la *derecognition* dell'esposizione. Ancora, nei casi in cui vi sia l'introduzione di nuovi fattori di rischio nell'esposizione (ad esempio, il subentro di un altro soggetto debitore e, quindi, la modifica dell'esposizione al rischio controparte) si ritiene che la modifica alle condizioni contrattuali sia sostanziale e che, dunque, porti alla *derecognition* dell'esposizione.

Key point – Finalità delle rinegoziazioni

Alcuni intermediari hanno messo in relazione la *modification* (con o senza *derecognition*) con le finalità per cui le modifiche contrattuali sarebbero concesse. In particolare, a fronte di rinegoziazioni dei termini contrattuali per finalità commerciali (mantenimento della clientela) si applicherebbe l'eliminazione contabile della precedente esposizione e l'iscrizione di una nuova, mentre nel caso di cambiamento delle condizioni in connessione con la difficoltà finanziaria, vi sarebbe una *modification* senza cancellazione. Si ritiene utile precisare che questo approccio, per quanto non errato di per sé, può non essere in linea con i requisiti del principio. L'IFRS 9, infatti, prevede la *derecognition* dell'attività finanziaria solo in presenza di modifiche sostanziali, applicandosi negli altri casi la semplice *modification*. L'assenza di cambiamenti contrattuali significativi, pur in presenza di motivazioni di natura commerciale, non può portare alla cancellazione dell'attività finanziaria. Lo stesso IASB, nelle considerazioni a corredo dell'IFRS 9 (BC5.227-235), ha esplicitamente dichiarato di aver intenzionalmente escluso l'analisi delle motivazioni per quanto riguarda i requisiti di *modification*. Per questo motivo, è opportuno che gli intermediari valutino sempre, con criteri qualitativi o quantitativi, se una modifica alle condizioni contrattuali possa essere considerata sostanziale, a prescindere dalle finalità per cui è stata concessa.

4.2 Impairment

Il principio IFRS 9 disciplina le modalità per la determinazione delle *expected credit loss* (ECL) degli strumenti finanziari, prevedendo per gli strumenti classificati in stadio 1 il calcolo delle ECL su un

orizzonte temporale di 12 mesi, mentre per gli strumenti classificati negli stadi di rischio 2 e 3 un calcolo delle ECL *lifetime*. Il presente paragrafo analizza l'implementazione della disciplina sull'*impairment* prevista dal principio IFRS 9 da parte degli intermediari del campione e si articola nelle seguenti sottosezioni: i) la valutazione del significativo incremento del rischio di credito (c.d. SICR – *significant increase in credit risk*); ii) i modelli per la stima delle perdite attese; iii) l'incorporazione delle *forward looking information*.

La valutazione del significativo incremento del rischio di credito

A ogni data di riferimento del bilancio l'intermediario deve valutare se il rischio di credito relativo allo strumento finanziario sia significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale. Andranno classificati all'interno dello stadio 2 quegli strumenti finanziari per i quali è stato riscontrato un aumento significativo del rischio di credito; in stadio 3 le attività finanziarie deteriorate⁽²⁷⁾; mentre resteranno in stadio 1 gli strumenti finanziari non deteriorati che non hanno registrato un SICR.

Indicatori utilizzati per la valutazione del SICR

Con riferimento al portafoglio finanziamenti, gli intermediari intervistati hanno dichiarato di utilizzare per la valutazione del SICR in media quattro indicatori. Per le banche, gli indicatori maggiormente utilizzati⁽²⁸⁾ sono lo “*Scaduto superiore a 30 giorni*”, le “*Forbearance measures*”, l’ “*Incremento assoluto del rating*” e l’ “*Inserimento nella watch list*”; per gli altri intermediari finanziari, si registra un peso maggiore dello “*Scaduto superiore a 30 giorni*”, mentre si riduce l'utilizzo delle “*Forbearance measures*” e dell’ “*Incremento assoluto del rating*”. Per le sole banche, l'indicatore che ha determinato il maggior numero di passaggi a *stage 2* su tutto il portafoglio strumenti finanziari⁽²⁹⁾ risulta essere l’ “*Incremento assoluto del rating*” (32%); mentre, per gli altri intermediari finanziari, lo “*Scaduto superiore a 30 giorni*” è l'indicatore con più passaggi a *stage 2* (cfr. grafico 4.5). Guardando, invece, alla *performance* dei singoli indicatori, non su tutto il portafoglio, ma solo nei portafogli in cui sono stati impiegati⁽³⁰⁾, gli indicatori che in media hanno portato a classificare più posizioni a *stage 2* sono, per le banche, l’ “*Incremento della PD*” (nelle varie tipologie), l’ “*Incremento assoluto del rating*”, e la “*Valutazione dell'analista*”, mentre, per gli altri intermediari finanziari, sono l’ “*Incremento relativo della PD lifetime*”, l’ “*Incremento assoluto del rating*” e lo “*Scaduto superiore a 30 giorni*” (cfr. grafico 4.6).

²⁷ Cfr. IFRS 9, Appendice A, definizione di “Attività finanziaria deteriorata”.

²⁸ L'utilizzo del singolo indicatore è stato calcolato come “*Numero di intermediari che ha utilizzato l'indicatore in almeno uno dei portafogli*” / “*Totale intermediari*”.

²⁹ È stata analizzata la quota parte dei passaggi a *stage 2* determinata dal singolo indicatore su tutto il portafoglio strumenti finanziari dell'intermediario. Posto pari a 100 il totale dei passaggi a *stage 2*, si è calcolata la quota parte di tali passaggi derivante dal singolo indicatore. Il totale dei passaggi a *stage 2* è stato calcolato come sommatoria di tutti i passaggi a *stage 2* riportati dagli intermediari.

³⁰ L'indicatore è stato calcolato come la media dei passaggi a stadio 2 determinati dal singolo indicatore nei vari portafogli in cui esso è stato utilizzato. Ad esempio, se l'indicatore scaduto superiore a 30 giorni ha determinato per il portafoglio 1 il passaggio a stadio 2 del 20% delle posizioni e per il portafoglio 2 il 40%, il valore riportato sarà 30% (ossia la media semplice dei passaggi determinati dal singolo indicatore nei vari portafogli).

(%) Passaggi a *stage 2* per indicatore




Grafico 4.5

Media passaggi a *stage 2* per indicatore




Grafico 4.6

Circa la tipologia degli indicatori, per le banche il 67% degli indicatori del SICR è considerato di tipo *backstop* ⁽³¹⁾, il 27% è di tipo quantitativo e una parte residuale è di tipo qualitativo. Per gli intermediari la percentuale di indicatori di tipo *backstop* sale al 79%, mentre si riduce la presenza di indicatori qualitativi (16%) e quantitativi. Gli indicatori *backstop* maggiormente utilizzati sono lo “*Scaduto superiore a 30 giorni*” e le “*Forbearance measures*”; tra quelli di tipo qualitativo vi è la “*Valutazione dell’analista*”, le “*Forbearance measures*” e l’“*Inserimento in watch list*”; quelli di tipo quantitativo sono l’“*Incremento assoluto del rating*”, l’“*Incremento della PD*” (nelle varie declinazioni) e lo “*Scaduto superiore a 30 giorni*” (cfr. grafici sotto).

(%) Composizione indicatori *backstop*




Grafico 4.7

(%) Composizione indicatori di tipo qualitativo



Grafico 4.8

(%) Composizione indicatori di tipo quantitativo



Grafico 4.9

In merito alla presunzione relativa prevista dal principio per cui gli scaduti superiori a 30 giorni devono essere trasferiti nel secondo stadio ⁽³²⁾, emerge che il 27% delle banche rigetta tale presunzione con

³¹ Gli indicatori di cui sopra possono essere considerati di tipo “*backstop*” se l’indicatore è un *trigger* che comporta il passaggio diretto a *stage 2*; “*quantitativo*” se l’indicatore si basa sulla dinamica di una variabile (es. PD, rating) dall’*origination* alla *reporting date* e se l’indicatore non è di tipo *backstop*; “*qualitativo*” se l’indicatore analizza variabili non quantitative e non viene considerato come *backstop*.

³² Cfr. IFRS 9 par. 5.5.11; B5.5.19 - B5.5.21.

riferimento a specifici portafogli, quali le cessioni del quinto dello stipendio (CQS) e i titoli di debito. Dalle risposte al questionario si apprende, inoltre, che la quasi totalità degli intermediari oggetto del campione prevede il passaggio delle posizioni a *stage 2* in caso di “*Forbearance measures*”. Con riferimento all’inclusione delle informazioni *forward looking* (FWL), emerge che gli intermediari includono tali informazioni all’interno degli indicatori del SICR nel 19% dei casi ⁽³³⁾ per i finanziamenti concessi da banche e nel 29% per i finanziamenti concessi da altri intermediari finanziari.

Infine, 3 banche ⁽³⁴⁾ hanno dichiarato di determinare la soglia per il SICR mediante un approccio statistico per quantili ⁽³⁵⁾.

Key point – Tipologia di indicatori utilizzati per la valutazione del SICR

Nel complesso, gli indicatori utilizzati nel campione sono in linea con le aspettative, in termini di numerosità, spettro delle informazioni considerate e per tipologia / complessità, anche in rapporto all’operatività degli intermediari e al loro grado di articolazione operativa. Tuttavia, sono presenti alcuni casi di eccessiva dipendenza (*overreliance*) su alcuni indicatori del SICR che potrebbero comportare ritardi nei trasferimenti a *stage 2*, qualora l’indicatore non rifletta in maniera completa tutte le informazioni necessarie a valutare tempestivamente l’aumento del rischio di credito. Ad esempio, nei casi in cui l’incremento della PD viene utilizzato come indicatore principale per il passaggio delle posizioni a *stage 2*, è necessario che tutti i rilevanti fattori di rischio siano sufficientemente integrati in tale modello. Allo stesso modo, in generale ci si aspetta che le ECL *lifetime* e, quindi, il SICR vengano rilevati prima che lo strumento finanziario diventi *past-due*. Pertanto, utilizzare i 30 giorni *past due* come *trigger* principale per il passaggio a *stage 2* può comportare ritardi nell’individuare il SICR.

Inoltre, dall’analisi delle risposte è emerso che gli intermediari utilizzano in maniera preponderante indicatori di tipo *backstop*, seguiti da indicatori di tipo quantitativo e qualitativo. In questo senso, non vengono rispettate le raccomandazioni sul tema a livello internazionale, per cui la valutazione del significativo aumento del rischio di credito dovrebbe avvenire con un processo sviluppato su tre fasi ⁽³⁶⁾: un primario indicatore quantitativo (ad esempio, che riflette un confronto quantitativo tra la PD alla *reporting date* e la PD alla data di *origination*), indicatori qualitativi secondari e indicatori “*backstop*”.

³³ La percentuale è stata calcolata considerando base 100 la somma degli indicatori che effettivamente possono includere FWL *information* ossia *assessment* dell’analista, incremento del *rating* e incremento della PD.

³⁴ Nel dettaglio, 2 banche hanno dichiarato di utilizzarlo per tutto il portafoglio finanziamenti, mentre una terza banca ha dichiarato di utilizzarlo solo per il portafoglio residuale del *factoring*.

³⁵ Mediante l’analisi delle serie storiche di deterioramento delle posizioni, viene definita la distribuzione delle posizioni in *stage 1* ripartita per differenti *threshold* di deterioramento del merito creditizio (es. decremento del *rating*). Sulla base di tale distribuzione, la soglia per il trasferimento delle posizioni a *stage 2* viene definita come la variazione relativa del merito creditizio corrispondente ad un quantile di livello x% della distribuzione campionaria delle posizioni in *stage 1*. In tal senso, tramite tale approccio si provvede a “tagliare” la distribuzione delle variazioni del merito creditizio delle posizioni in *stage 1* per fasce di quantili e a trasferire in *stage 2* la % (ossia il quantile) di posizioni che presentano una variazione del merito creditizio peggiore o uguale alla soglia corrispondente al quantile prescelto.

³⁶ Così si esprime il *Global Public Policy Committee* (l’organizzazione internazionale che riunisce le principali società di revisione): si veda il paragrafo 2.7.2.1 del documento “*The implementation of IFRS 9 impairment requirements by banks*”, che, per quanto si riferisca a banche di grande dimensione e attive a livello internazionale, può essere preso a riferimento per determinati profili.

Sul punto è importante garantire che la combinazione dei diversi indicatori consenta di individuare tempestivamente significativi incrementi del rischio di credito.

Key Point – Utilizzo del *quantile approach*

L'approccio per quantili potrebbe essere utilizzato dagli intermediari con finalità distorsive del principio, mediante scelte arbitrarie del quantile che condizionano il passaggio a *stage 2* di una predeterminata porzione di portafoglio. Del campione analizzato solo una minima parte di intermediari utilizza tale approccio. Nonostante ciò, si ritiene utile precisare che tali modelli per l'analisi del SICR devono essere calibrati con particolare attenzione, al fine di escludere meccanismi che stabilizzano nel corso del tempo la quota dei passaggi a *stage 2*, innalzando le *threshold* per i passaggi di stadio e trattenendo così in stadio 1 posizioni via via più rischiose.

Utilizzo dell'approccio collettivo

Al fine di rilevare in maniera tempestiva l'incremento significativo del rischio di credito, può essere necessario utilizzare una valutazione di tipo collettivo (cioè di portafoglio). Ciò è particolarmente importante quando non vi sono sufficienti informazioni a livello di singola esposizione, e pertanto ai fini della valutazione del SICR risulta più agevole raccogliere tali informazioni a livello aggregato (ad esempio, per portafogli di finanziamenti omogenei). Al fine di determinare gli aumenti significativi del rischio di credito e, quindi, determinare le perdite attese su base collettiva ⁽³⁷⁾, l'entità può raggruppare gli strumenti finanziari sulla base di caratteristiche comuni del rischio di credito (ad es. il settore di attività economica, la tipologia di controparte, l'area geografica, ecc.). Dalle risposte degli intermediari al questionario si apprende che nessuno di essi utilizza l'approccio collettivo per la valutazione del SICR; ciò potrebbe essere dovuto alla complessità nell'implementazione di tale approccio nei primi due anni dall'applicazione del principio.

Key point – Utilizzo dell'approccio collettivo

Il principio IFRS 9 richiede di utilizzare l'approccio collettivo quando non sono presenti informazioni a livello individuale che permettono di individuare in maniera tempestiva l'incremento significativo del rischio di credito. L'approccio collettivo, mediante il raggruppamento delle posizioni per categorie omogenee (settore, tipologia di controparte, area geografica, ecc.) può sopperire alla mancanza di informazioni granulari sulla singola transazione. Ciò è particolarmente rilevante quando gli altri indicatori utilizzati per la valutazione del SICR non sono in grado di intercettare tempestivamente l'aumento del rischio. Nessun intermediario del campione ha implementato tale approccio. In questo senso, è opportuno che gli intermediari considerino con attenzione l'opportunità di sviluppare tale meccanismo di valutazione proprio al fine di intercettare per tempo aumenti significativi del rischio, anche in assenza di informazioni granulari a livello di singola transazione.

³⁷ Cfr. paragrafo B5.5.1 – B5.5.6 dell'IFRS 9.

Utilizzo degli aggiustamenti manuali nella valutazione del SICR

Come visto precedentemente, gli indicatori maggiormente utilizzati nell'ambito della valutazione del SICR portano all'attivazione di un *trigger* per il passaggio a *stage 2* tramite processi sostanzialmente automatizzati e integrati nei sistemi di *credit risk management*. Tuttavia, ciò non toglie agli intermediari la possibilità di agire sulle risultanze di tali processi tramite *manual adjustment*, ossia interventi correttivi che possono mantenere una posizione in *stage 1* (nonostante siano presenti indicatori "accesi" per il passaggio della posizione a *stage 2*) oppure trasferire una posizione in *stage 2* (nonostante non siano presenti indicatori "accesi" per il passaggio della posizione a *stage 2*).

Sul punto, 6 banche hanno dichiarato che nei sistemi informativi aziendali è prevista la possibilità di effettuare tali *manual adjustment* e che, tuttavia, tali interventi correttivi sono nella sostanza limitati e prossimi allo zero. Le motivazioni per cui un intermediario può ricorrere ad aggiustamenti manuali possono essere riconducibili a: necessità di rettificare un errore, presenza di casistiche particolari dovute a fenomeni specifici non intercettati da meccanismi automatici (i.e. carenze nei modelli), strategie di gestione commerciale volte al disimpegno (i.e. cessione) della posizione.

Nello specifico:

- i trasferimenti a *stage 2* derivanti da interventi correttivi sono stati pari allo 0,8% (2019) e 1,8% (2018) rispetto al totale delle posizioni a *stage 2* ⁽³⁸⁾;
- i mantenimenti a *stage 1* di posizioni con *trigger* per il passaggio a *stage 2* "acceso" è stato pari al 2,5% nel 2019 e 0,4% nel 2018 ⁽³⁹⁾.

Backtesting dei modelli e processi per la valutazione del SICR

I modelli per la valutazione del SICR richiedono verifiche sulla corretta classificazione tra *stage* degli strumenti finanziari. L'80% delle banche e il 60% degli altri intermediari effettuano un *backtesting* dei modelli SICR. Tale verifica sui modelli avviene per il 67% delle banche e per il 50% degli altri intermediari annualmente, e per le banche nel 13% dei casi con una frequenza superiore all'anno (per gli altri intermediari la frequenza non viene dichiarata nel 10% dei casi). Le metriche maggiormente utilizzate per tale scopo sono volte a verificare principalmente la capacità del singolo indicatore di predire

³⁸ Fatto 100 il totale dei passaggi a *stage 2* avvenuti al 31 dicembre 2019 (rispetto al 30 giugno 2019) e al 31 dicembre 2018 (rispetto al 30 giugno 2018), viene indicata la quota parte di passaggi avvenuta mediante aggiustamenti manuali (per quelle posizioni, quindi, che non presentavano indicatori automatici per il passaggio a *stage 2* accesi). Il numeratore è rappresentato dal valore contabile netto dei passaggi da *stage 1* a *stage 2* derivanti da aggiustamenti manuali; il denominatore dal totale valore contabile netto delle posizioni presenti nel portafoglio titoli e finanziamenti passate al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018 a *stage 2*.

³⁹ Fatto 100 il totale delle posizioni a *stage 1* con un *trigger* automatico acceso per il passaggio a *stage 2* al 31 dicembre 2019 (rispetto al 30 giugno 2019) e al 31 dicembre 2018 (rispetto al 30 giugno 2018) viene indicata la quota parte di posizioni mantenuta a *stage 1* mediante aggiustamenti manuali. Il numeratore è rappresentato dal valore contabile netto delle posizioni a *stage 1* con indicatore per il passaggio acceso (sono quindi quelle posizioni che, in assenza di un intervento manuale, sarebbero passate automaticamente a *stage 2*); il denominatore è rappresentato dal valore contabile netto di tutte le posizioni in *stage 1* che presentavano al 31 dicembre 2019 (rispetto al 30 giugno 2019) e al 31 dicembre 2018 (rispetto al 30 giugno 2018) almeno un *trigger* per il passaggio a *stage 2* acceso.

il passaggio a *default* ⁽⁴⁰⁾, la percentuale delle posizioni trasferite a *stage 2* esclusivamente a fronte di un incremento della PD ⁽⁴¹⁾ e le eventuali anomalie riscontrate. In media gli intermediari utilizzano la combinazione di 1-2 metriche per valutare i modelli SICR.

Key point – *Backtesting* dei modelli SICR

Gli intermediari devono implementare modelli e processi per l'analisi del SICR efficaci, per permettere di rilevare con tempestività una perdita attesa di tipo *lifetime*. In questo senso diventa importante fissare chiari criteri di validazione delle soglie e dei *trigger* utilizzati per la valutazione del SICR, monitorarli regolarmente, effettuando opportuni *backtesting* per valutare se l'approccio utilizzato ha permesso una rilevazione tempestiva dei cambiamenti nel rischio di credito prima del verificarsi dell'inadempienza. Dalle risposte è emerso che alcuni intermediari (prevalentemente intermediari non bancari) non hanno in essere modelli di monitoraggio e validazione del SICR. Ciò potrebbe portare a una sottovalutazione della perdita attesa del portafoglio creditizio, pertanto, si ritiene necessario e importante implementare meccanismi volti a verificare l'efficacia dei modelli SICR, al fine di intercettare tempestivamente anomalie nel monitoraggio del rischio di credito e nella *staging allocation*.

La metodologia per la determinazione delle ECL

La misurazione delle ECL può avvenire secondo un approccio di tipo “*model based*” oppure mediante un approccio di tipo analitico. Gli approcci “*model based*” generalmente utilizzabili per la stima delle ECL sono l'approccio:

- EAD/PD/LGD, che stima la perdita attesa mediante il prodotto delle probabilità di *default*, della *loss given default* e dell'*exposure at default* dello strumento finanziario;
- *Loss rate approach*, che basa la stima della perdita attesa direttamente sui tassi di perdita registrati nel passato. In tale approccio, la PD e la LGD sono combinate in un unico fattore che, sulla base delle perdite storiche aggiustate per le condizioni correnti e le *forward looking information*, determina le ECL.

Per quanto riguarda le banche, queste utilizzano l'approccio EAD/PD/LGD nell'80% dei casi; nel 20% dei casi affiancano, per portafogli differenti, l'utilizzo dell'EAD/PD/LGD al *simplified approach* ⁽⁴²⁾ ⁽⁴³⁾. Gli altri intermediari finanziari utilizzano principalmente l'approccio EAD/PD/LGD (60%); una

⁴⁰ Tale metrica viene generalmente implementata dagli intermediari del campione, verificando la proporzione degli strumenti finanziari passati a *default* provenienti dallo stadio 2 (e non quindi direttamente dallo stadio 1). È, dunque, una misura della capacità del modello SICR di intercettare per tempo le posizioni che presentano un significativo incremento del rischio di credito prima della loro inadempienza.

⁴¹ La porzione di posizioni trasferite a *stage 2* per il tramite dell'incremento della PD viene monitorata, in quanto una percentuale troppo alta o troppo bassa potrebbe significare che tale indicatore è in grado di catturare / non catturare tutte le determinanti sottostanti il SICR.

⁴² Il *simplified approach* prevede che il calcolo delle ECL avvenga direttamente su un orizzonte temporale *lifetime* anche se lo strumento finanziario è in *stage 1*. La semplificazione di questo approccio sta nel non dover effettuare l'*assessment* del SICR ed è maggiormente utilizzato nell'ambito dei crediti commerciali.

⁴³ Il *simplified approach* viene utilizzato da tre banche. Nel dettaglio, la prima banca lo utilizza sul portafoglio crediti della controllata spagnola, al fine di determinare le coperture secondo un metodo alternativo / semplificato del Banco de España;

parte minoritaria utilizza il *loss rate approach* (20%), nonché due approcci differenti per tipologia di portafoglio (10%)⁽⁴⁴⁾.

Utilizzo dell'approccio analitico per la stima delle ECL

L'approccio di tipo “*model based*” è di norma affiancato ad un approccio di tipo analitico che, attraverso l'intervento dell'analista esperto e l'utilizzo di analisi andamentali, informazioni correnti e di tipo *forward looking*, desume le ECL della singola posizione. Tale approccio generalmente viene utilizzato per le posizioni di più alto importo, che richiedono un'analisi puntuale per la definizione della perdita attesa, e si basa di norma sull'attualizzazione dei *cash flow* previsionali derivanti dal singolo strumento finanziario, in un'ottica di tipo sia *gone concern* (basato fondamentalmente sul recupero delle garanzie) sia *going concern* (basato sulla capacità del debitore di produrre flussi reddituali sufficienti a ripagare il debito). Il 70% degli altri intermediari finanziari ha dichiarato di non utilizzare l'approccio analitico, mentre l'87% delle banche ha dichiarato di utilizzare tale approccio. L'approccio analitico viene, di norma, utilizzato dagli intermediari del campione per il calcolo delle ECL su posizioni a *stage 3* (UTP, sofferenze e scaduto deteriorato), nella maggioranza dei casi (55%) al superamento di determinate *threshold* di rilevanza definite dagli intermediari (GBV superiore in media a 100€k). Abbastanza raro, invece, l'utilizzo dell'approccio analitico per le posizioni in *bonis*.

Ruolo del service provider

Ad eccezione di alcune LSI più “grandi”, l'80% delle banche utilizza almeno un *service provider* esterno, mentre solo il 30% degli altri intermediari finanziari ricorre a tali *outsourcer*. La percentuale più bassa degli intermediari finanziari è spiegata dal fatto che il 40% di questi ultimi utilizza dati della capogruppo (che in alcuni casi sono banche *significant* estere): in altri termini, l'intermediario si basa sulle elaborazioni fornite dalla controllante, in genere di maggiori dimensioni e dotata di strutture dedicate alla ricerca economica, e non necessita, quindi, di supporto da un soggetto esterno al gruppo. In particolare, i dati forniti dai *service provider*, ovvero dalla capogruppo, fanno principalmente riferimento a stime macro-economiche, nonché a modelli e parametri per il calcolo delle ECL.

Rispetto ai dati forniti dal *service provider*, il 67% degli intermediari effettua verifiche su tali dati (75% delle banche e 33% degli altri intermediari finanziari). Tali controlli consistono prevalentemente in attività di analisi della coerenza dei dati consortili con i dati dell'intermediario e attività di *backtesting* sulle perdite effettivamente subite rispetto a quelle stimate.

Key point – Ruolo del provider esterno

Gli intermediari devono predisporre opportuni presidi rispetto ai dati forniti da *service provider* esterni, verificando che i dati da questi forniti riflettano l'effettivo *business* e profilo di rischio dell'intermediario. L'entità dovrà confrontarsi nel continuo con il fornitore esterno per verificare l'adeguatezza della

la seconda sul sottostante di titoli ABS; la terza per i crediti verso banche (l'intermediario dichiara di utilizzare una svalutazione forfettaria secondo una metodologia di tipo *simplified*).

⁴⁴ Un intermediario ha dichiarato di utilizzare il *simplified approach* per il portafoglio CQS.

metodologia, delle ipotesi e, quindi, degli *input* forniti per stimare le perdite attese su crediti, al fine di ridurre eventuali differenze tra le perdite stimate e le perdite effettive sostenute. Dalle risposte è emerso che non tutti gli intermediari effettuano attività di *backtesting* sui dati forniti dai *service provider*. In questo ambito, è necessario che l'intermediario valuti i dati ottenuti dal soggetto terzo, nonché le logiche e le metodologie con cui tali dati sono stati ottenuti anche al fine di effettuare calibrazioni volte a cogliere le specificità dei singoli portafogli.

Risk driver utilizzati per la stima della PD IFRS 9 a 12 mesi e della PD lifetime

Con riferimento alla stima della PD a 12 mesi, sia per le banche che per gli altri intermediari non ci sono differenze tra i *risk driver* utilizzati per il calcolo della PD IFRS 9 e quelli sottostanti i modelli gestionali di *rating*. Dal grafico 4.10 emerge che i *risk driver* maggiormente utilizzati nella determinazione della PD IFRS 9 sono: i) un criterio c.d. andamentale, cioè una funzione che utilizza informazioni provenienti dal bilancio del soggetto affidato (altre informazioni reddituali in caso di clientela *retail*), dalle rate scadute e dalla Centrale Rischi; ii) dati su segmento, settore e area geografica. In alcuni casi gli intermediari calcolano due differenti PD e, quindi, una a fini gestionali e una a fini contabili IFRS 9 (indipendentemente dalla comunanza dei *risk drivers*); nei casi in cui la PD IFRS 9 viene modellata sulla base delle PD gestionali, queste sono riadattate in ottica FWL attraverso l'utilizzo di modelli satellite macroeconomici.

Inoltre, al fine di determinare le ECL *lifetime*, vi è la necessità di stimare una struttura a termine della PD lungo l'intera vita residua dei crediti, partendo dalle singole classi di *rating* e includendo nelle stime finali una componente *forward looking*. Dal grafico 4.11, emerge che il 72% degli intermediari utilizza un approccio di tipo markoviano (⁴⁵), mentre i due restanti approcci (funzione di sopravvivenza e curva di *vintage*) sono utilizzati rispettivamente nel 12% e 4% dei casi. Gli intermediari che dichiarano di non calcolare la PD su un orizzonte *lifetime* sono specializzati sul *factoring* e sul *leasing* (dunque forme tecniche di più breve termine).

⁴⁵ Nell'approccio markoviano, l'evoluzione della *probability of default* nel corso del tempo dipende, in ogni passaggio, esclusivamente dal valore della variabile considerata nel momento immediatamente precedente e non tiene conto dell'andamento evidenziato nelle varie fasi ulteriormente precedenti.

(%) Risk drivers utilizzati per il calcolo della PD IFRS 9



(%) Approccio statistico utilizzato per la stima della PD lifetime



Stima della LGD IFRS 9

La *loss given default* rappresenta una stima delle perdite in caso di inadempimento. Si basa sulla differenza tra i flussi di cassa contrattuali dovuti e quelli che il finanziatore stima di ricevere, considerando anche eventuali garanzie collaterali. Di solito è espressa in percentuale dell'EAD. La determinazione della LGD IFRS 9 deve essere funzionale a determinare, assieme alla PD, le ECL. Dalle risposte fornite, il 72% degli intermediari determina la LGD partendo dalle serie storiche delle perdite registrate e dai *danger rate*; la restante parte degli intermediari utilizza dati forniti dal *service provider* (16%) e LGD fisse (8%). Nel grafico 4.12 si riportano le principali determinanti della LGD IFRS 9 per comprendere come gli intermediari hanno proceduto operativamente all'implementazione dei modelli.

Dal grafico emerge che il 67% delle banche (60% degli altri intermediari finanziari) attualizza i flussi di cassa sottostanti la stima della LGD tramite il tasso interno di rendimento, mentre il 60% delle banche (20% degli altri intermediari) include nella stima della LGD anche le *FWL information*. Nell'ambito della stima dei flussi di cassa per la determinazione della LGD, e in particolare con riferimento all'utilizzo di scenari alternativi rispetto a quello *baseline*, una percentuale più bassa di intermediari tiene conto degli scenari di vendita (27% banche e 20% altri intermediari finanziari) o utilizza il *multi-scenario approach* (13% banche e 10% altri intermediari finanziari).

(%) Fattori utilizzati per la determinazione della LGD



Override rispetto agli output dei modelli ECL

Il 25% degli intermediari del campione dichiara di effettuare, rispetto agli *output* del modello ECL, *override* limitati a casi particolari in cui le ECL del modello non risultano rappresentative dei livelli di

perdita attesi. Due intermediari dichiarano che gli attuali modelli IFRS 9 presentano margini di miglioramento.

Key point – Stima della LGD

Nella stima delle ECL è importante che le banche considerino i flussi di cassa rivenienti dai diversi potenziali metodi di recupero, comprese le cessioni di finanziamenti. L'incorporazione di diversi scenari potrebbe influenzare notevolmente la stima delle ECL, in particolare per le esposizioni deteriorate. Dalle riposte fornite dagli intermediari risultano ambiti di miglioramento in merito al calcolo della LGD, con particolare riferimento all'utilizzo degli scenari di vendita e all'applicazione di opportuni *haircut* al valore delle garanzie.

La determinazione delle *forward looking information*

Lo *standard* prescrive che le ECL siano stimate ponderando una serie di possibili risultati (“*probability weighted*”); questo comporta che più scenari *forward looking* debbano essere incorporati nella misurazione delle perdite attese. L'IFRS *Transition Resource Group for Impairment of Financial Instruments* (⁴⁶) ha dichiarato che per misurare le ECL non è sufficiente l'utilizzo di un unico scenario (anche quello più probabile) e che occorre considerare più scenari. In generale, lo scopo di più scenari è quello di catturare il livello di non linearità, che può essere definito in relazione alle distribuzioni delle ECL (⁴⁷); in alternativa, è possibile utilizzare un unico scenario, con un aggiustamento (*overlay*) volto a catturare la non linearità nella distribuzione delle perdite.

L'incorporazione delle *FWL information*

Dal grafico 4.13 sotto riportato emerge che il 43% delle banche e il 30% degli altri intermediari utilizza per l'incorporazione delle *FWL information* nelle variabili sottostanti la stima delle ECL (e cioè PD, LGD e EAD) i c.d. “modelli satellite” sviluppati internamente. A tale approccio si affianca l'utilizzo di “modelli satellite” acquistati da *service provider* esterni per il 29% delle banche e il 20% degli altri intermediari.

⁴⁶ Il *Transition Resource Group for Impairment of Financial Instruments* (ITG) è stato istituito nel 2014 con l'obiettivo di fornire supporto per l'implementazione dei nuovi requisiti previsti dall'IFRS 9 *Financial Instruments*.

⁴⁷ Le perdite effettivamente subite variano da un anno all'altro, a seconda del numero e della gravità degli eventi di *default*, anche se si ipotizza che la qualità del portafoglio sia costante nel tempo. In una distribuzione normale, la media (importo imparziale, ponderato in base alla probabilità) e la mediana (risultato più probabile) sono le stesse. La maggior parte delle distribuzioni ECL non è normalmente distribuita ed è caratterizzata da “code grasse”. La forma di queste distribuzioni rende ancora meno probabile che uno scenario centrale catturi la media della distribuzione.

Tali “modelli satellite” sono di tipo econometrico e vengono utilizzati per identificare e stimare la relazione tra le variabili utilizzate per la quantificazione dei rischi (di credito, di mercato, costo del *funding*, ecc.) e un *set* di grandezze macroeconomiche e finanziarie suscettibili di influenzarne la dinamica.

In ambito IFRS 9 le variabili dipendenti dei modelli satellite sono costituite dai parametri utilizzati per il calcolo delle ECL, ossia la PD, la LGD e l’EAD delle singole esposizioni oggetto di *impairment*.

In generale, lo sviluppo e la successiva applicazione di un modello di questo tipo prevedono:

- identificazione della variabile *target*;
- analisi dei fattori macroeconomici e definizione di una *long list*;
- specificazione e stima dei possibili modelli e selezione di quello che meglio si adatta al comportamento delle serie storiche e al loro significato economico;
- previsione della variabile dipendente.

Ulteriori approcci, abbastanza diffusi tra gli altri intermediari finanziari, sono l’utilizzo dei modelli di regressione (20%) e l’incorporazione degli impatti FWL mediante aggiustamenti *on-top* al modello per il calcolo della perdita attesa (20%).

Metodologia utilizzata per la stima delle forward looking information

Dai grafici sotto riportati emerge che, con riferimento alla fonte dati utilizzata per la stima delle FWL *information*, la maggior parte delle banche (73%) utilizza dati forniti dagli *outsourcers*; tale percentuale, invece, si riduce al 33% per gli altri intermediari finanziari, in quanto un altro 33% utilizza i dati forniti dalla capogruppo.

(%) Approccio utilizzato dagli intermediari per l’incorporazione delle FWL information




Grafico 4.13

(%) Fonti dati utilizzate dalle banche per la stima delle forward looking information




Grafico 4.14

(%) Fonti dati utilizzate dagli altri intermediari finanziari per la stima delle forward looking information





Grafico 4.15

La metodologia maggiormente utilizzata sia dalle banche che dagli altri intermediari per la stima delle *FWL information* è la media ponderata degli scenari basata sul numero degli scenari stessi (nel 77% delle banche e nell'89% degli altri intermediari finanziari); solo una parte minoritaria utilizza il *single scenario* basato sullo scenario "most likely", affiancando *overlay* (cfr. grafici 4.16 - 4.17). Dalle risposte degli intermediari emerge che la numerosità degli scenari maggiormente utilizzata è 3.


(%) Metodologia utilizzata dalle banche per la stima delle *forward looking information*



■ Media ponderata degli scenari basata sul numero degli scenari
 ■ Single scenario basato sullo scenario "most likely" con overlay

Grafico 4.16

(%) Metodologia utilizzata dagli altri intermediari finanziari per la stima delle *forward looking information*



■ Media ponderata degli scenari basata sul numero degli scenari
 ■ Single scenario basato sullo scenario "most likely" con overlay

Grafico 4.17

La ponderazione associata ai diversi scenari utilizzati risulta essere, per le banche, in media il 58% per lo scenario base e il 21% per lo scenario avverso e migliorativo; per gli altri intermediari finanziari, il 70% per lo scenario base, il 19% per l'avverso e l'11% per il migliorativo (cfr. grafici sotto).

(%) Ponderazione degli scenari per banche




Grafico 4.18

(%) Ponderazione degli scenari per gli altri intermediari finanziari




Grafico 4.19

Key point – Stima delle *forward looking information*

Gli intermediari devono sviluppare politiche, processi e procedure interne, nonché un sistema di controllo interno, per l'inclusione delle *FWL information* sia per la valutazione del SICR sia per la stima delle ECL. Le *FWL information* (incluse le previsioni sugli scenari macro-economici) devono presentare un legame statistico con i *risk driver* sottostanti la stima delle perdite su crediti. Inoltre, un numero di scenari troppo basso potrebbe non cogliere la non linearità delle perdite attese. Nel caso in cui venga utilizzato un solo scenario è necessario prevedere degli *adjustment* di tipo *overlay* che tengano conto della non linearità delle perdite attese.

Analisi delle informazioni previsionali utilizzate

Le informazioni previsionali maggiormente utilizzate dagli intermediari per la stima delle ECL sono l'evoluzione del PIL, il tasso di disoccupazione e l'andamento dei prezzi del mercato immobiliare.

Per tutte e tre le variabili macro-economiche, la dispersione cresce all'aumentare del periodo previsionale, presentandosi in forma più accentuata con riguardo al tasso di disoccupazione.

Forecast Var (%) PIL

	2020	2021	2022
Media	0,63%	0,73%	0,81%
Dev. Stand.	0,29%	0,30%	0,42%
Max	1,4%	1,3%	1,3%
Minimo	0,1%	0,0%	0,0%

Tabella 3.

Forecast Var (%) Tasso di disoccupazione

	2020	2021	2022
Media	10,3%	10,2%	9,9%
Dev. Stand.	0,6%	0,7%	0,8%
Max	11,5%	11,9%	12,1%
Minimo	9,7%	9,6%	9,2%

Tabella 4.

Forecast Var (%) Indice prezzi mercato immobiliare

	2020	2021	2022
Media	0,50%	1,10%	1,40%
Dev. Stand.	0,25%	0,60%	0,82%
Max	0,70%	1,80%	2,40%
Minimo	0,01%	0,01%	0,02%

Tabella 5.

Gli anni di previsione esplicita di tali variabili sono 3; per gli anni successivi gli intermediari hanno dichiarato di utilizzare le previsioni *long run trough the cycle*. Il passaggio dalla previsione esplicita (c.d. *point in time*) avviene, per circa la metà degli intermediari che al 31 dicembre 2019 hanno sviluppato internamente gli scenari FWL, attraverso un processo di *smoothing* (cioè al fine di evitare *cliff effect* tra le previsioni *point in time* e quelle *long run* nel primo anno successivo a quello di previsione esplicita).

Utilizzo delle *forward looking information* per ulteriori finalità aziendali

Come emerge dal grafico 4.20, le FWL *information* utilizzate in ambito IFRS 9 vengono di norma impiegate anche per ulteriori finalità di pianificazione; in particolare, il 60% degli intermediari finanziari e circa il 50% delle banche dichiarano di utilizzare i medesimi scenari presi in considerazione ai fini del principio contabile anche per altre finalità, quali ad esempio gli *stress test* aziendali (per cui viene considerato lo scenario peggiorativo nel ventaglio di quelli adottati per l'IFRS 9), il piano industriale, ICAAP e Budget (in questi tre ultimi casi, in genere, si prende a riferimento lo scenario base utilizzato ai fini contabili).

(%) Utilizzo FWL information per altri fini aziendali




Grafico 4.20

5. Impatti del Covid-19 sull'implementazione del principio

5.1 Risultati della survey

Mentre sulla classificazione e misurazione gli intermediari del campione non hanno evidenziato impatti rilevanti (confermando che le scelte implementative adottate in sede di prima applicazione del principio sono state ritenute adeguate anche nel contesto pandemico), sul fronte dell'*impairment* nelle prossime sotto-sezioni vengono discusse le modifiche implementative apportate dagli intermediari in risposta al Covid-19, nonché i principali impatti quantitativi, misurati al 30 giugno 2020.

Impatti sul processo di *staging allocation*

Per quanto riguarda gli impatti che vi sono stati (o le modifiche che si intendono apportare) in merito ai criteri di allocazione degli strumenti finanziari nei vari *stage*, e in particolare per la valutazione del SICR, la tabella sottostante presenta le aree considerate, il numero di intermediari che hanno apportato delle modifiche a tali criteri (cfr. n. interventi effettuati), quelli che hanno dichiarato di avere l'intenzione di apportare delle modifiche nel corso del 2020 (cfr. n. interventi pianificati) e gli elementi qualitativi emersi.

	n. interventi effettuati	n. interventi pianificati	Elementi qualitativi
Modifica al perimetro indicatori passaggio stadio 2 e 3	3	3	- integrazione dei parametri di "soggettiva" difficoltà finanziaria; - rivalutazione parametri early warning; - nuovo trigger per stadio 2; - watch list per inserimento in stadio 2.
Modifica peso indicatori passaggio stadio 2 e 3	1	1	- maggior peso dato alla situazione finanziaria e patrimoniale del cliente.
Aggiornamento soglie per il SICR	1	2	- modifiche alle soglie per il passaggio in stadio 2 nei casi in cui vi è un eccessivo trasferimento; - stadio 2 automatico per settori esposti al covid19.
Introduzione approccio collettivo del SICR	0	1	- modifiche in corso di valutazione.
Aggiornamento PD forward looking	5	4	- inclusione del contesto macroeconomico esterno (da parte del provider esterno se del caso).

Tabella 6.

Nel complesso, gli intermediari hanno ritenuto che le strutture e i modelli impostati per il monitoraggio del rischio di credito fossero sostanzialmente adeguati, pur in un contesto di notevole difficoltà e di misure di supporto pubblico di carattere straordinario, quali ad esempio le moratorie dei pagamenti. L'area in cui si rilevano i maggiori interventi (già effettuati o pianificati nel corso del 2020) è quella relativa all'aggiornamento delle PD *forward looking*, per considerare scenari macro-economici aggiornati. Questa, peraltro, è un'attività ordinaria nell'operatività aziendale, e quindi conferma che, anche negli ambiti in cui si sono registrate delle modifiche, queste rientrano nel fisiologico processo di aggiornamento interno.

Key point – Indicatori per la valutazione del SICR

Non tutti gli intermediari hanno ritenuto necessario effettuare delle modifiche agli indicatori per la valutazione del SICR. Ciò potrebbe risultare particolarmente problematico nel caso di eccessiva dipendenza (*overreliance*) su indicatori di tipo *backstop* (ad esempio, basati sui giorni di scaduto) e, quindi, non in grado di rilevare tempestivamente l'incremento significativo del rischio di credito in un contesto di sospensione dei pagamenti (dovuti a moratorie di categoria o *ex lege*). Questo può mettere seriamente in discussione la capacità dell'intermediario di valutare correttamente il merito creditizio della controparte. Di conseguenza, è opportuno che siano integrate le procedure aziendali prevedendo – ove necessario – modifiche di tipo qualitativo o quantitativo volte a intercettare tempestivamente il deterioramento del merito creditizio.

Key point –Valutazione collettiva

Per quanto solo un intermediario l’abbia indicato come intervento connesso con l’epidemia Covid-19, l’introduzione di un approccio collettivo per la valutazione del SICR può apportare un valore aggiunto nel processo di monitoraggio del rischio di credito. L’approccio collettivo, infatti, risulta particolarmente appropriato in circostanze simili a quelle connesse al Covid-19, dove alcuni settori sono maggiormente impattati dall’emergenza (e.g. ristorazione, alberghiero), mentre altri ne risentono in misura minore (e.g. alimentare, farmaceutico). Nello specifico, negli *Illustrative Examples* dell’IFRS 9 (IE38 e IE39) sono suggeriti due approcci. Il primo è definito “*bottom-up*” (IE38), in cui si identificano i settori commerciali maggiormente in difficoltà per la crisi e si effettuano delle valutazioni sulle esposizioni verso controparti attive in tali settori. Nell’approccio “*top-down*”, invece, le informazioni di carattere macroeconomico vengono analizzate per comprendere quale percentuale del portafoglio abbia subito un SICR. In proposito, si ricorda che la Banca Centrale Europea, nelle sue comunicazioni in relazione al contesto pandemico, ha evidenziato l’importanza di sviluppare dei sistemi di valutazione collettiva per le esposizioni, stante la loro idoneità a riflettere situazioni di aumentato rischio di credito, in particolare in caso di portafogli molto granulari.

Modifiche al processo di stima delle *forward looking information*

La seguente tabella (costruita in maniera analoga alla precedente) dà atto delle principali modifiche (già effettuate o pianificate) nel processo di stima delle informazioni di carattere prospettico:

	n. interventi effettuati	n. interventi pianificati	Elementi qualitativi
Interventi di ricalibrazione dei modelli satellite	3	6	- modifiche volte ad includere il picco negativo nelle serie storiche adoperate nei modelli satellite (con coinvolgimento del provider esterno); - maggior frequenza nell’aggiornamento delle informazioni prospettiche.
Incremento del livello di severity degli scenari	3	1	- modificato lo scenario baseline per renderlo recessivo.
Cambiamento fonte dati utilizzata	2	2	- ricorso alle stime fornite da BCE e Bdl; - ricorso a nuove fonti (Commissione Europea e IMF).
Modifica della ponderazione degli scenari	5	3	- necessaria per tenere conto degli scenari forniti da BCE e Bdl.
Numerosità degli scenari / inserimento nuovi scenari	1	0	- inclusione del nuovo contesto macroeconomico esterno (da parte del provider esterno se del caso).
Inserimento di aggiustamenti/overlay per incorporare gli effetti degli interventi pubblici a sostegno dell’economia PD forward looking	1	1	- sterilizzazione di passaggio da stage 1 a stage 2 per determinate fattispecie; - sterilizzazione incremento PD per determinate fattispecie.

Tabella 7.

Per quanto riguarda gli altri possibili interventi, gli intermediari hanno fatto riferimento ad aggiustamenti specifici per alcuni settori economici (cioè quelli maggiormente impattati dal Covid-19), così come all’aggiunta di *add-on* prudenziali sulle serie storiche. Due intermediari hanno specificato di aver incorporato scenari macroeconomici aggiornati nella stima delle informazioni *forward-looking*. Un rispondente, invece, ha dichiarato di non avere la necessità di aggiornamenti in questo ambito, in quanto i modelli attualmente in essere sono in grado di gestire una situazione pandemica (con anche previsioni di molteplici scenari di sviluppo del virus).

Modifiche al processo di stima delle *probability of default*

In merito alle modifiche al processo di stima delle *probability of default*, tra le opzioni di risposta fornite dal questionario, le seguenti sono state evidenziate dai rispondenti:

	n. interventi effettuati	n. interventi pianificati	Elementi qualitativi
Ricalibrazione PD point in time	2	1	- aggiornata la ponderazione delle informazioni prospettiche rispetto a quelle attuali; - ricalibrazione della PD point in time per includere l'evoluzione recente; - modificate le curve PD in relazione alle stime pubblicate da Bdl.
Override rispetto alla PD output del modello per tener conto di misure di intervento pubblico a sostegno dell'economia	1		- peggioramento delle PD per le esposizioni in stadio 1 (per le posizioni oggetto di moratoria) tramite applicazione di un fattore moltiplicativo.
Ricalibrazione della PD through the cycle	1	3	- allungamento delle serie storiche con inclusione delle osservazioni più recenti disponibili.
Modifiche ai modelli di calcolo della PD		1	- distinzione delle curve di PD-lifetime per settore di attività economica (i.e. settorializzazione dei parametri di rischio).
Modifica della ponderazione degli scenari		1	n.a.

Tabella 8.

Tra gli altri elementi evidenziati dagli intermediari vi è, da un lato, la necessità di aggiornare le PD, tenuto conto del peggioramento del quadro di riferimento, dall'altro di prevedere eventuali adattamenti alle curve della probabilità di *default*, nel caso dalla loro applicazione al contesto attuale emergesse un numero di insolvenze giudicato eccessivo.

Relativamente ai soggetti che hanno dichiarato di non aver proceduto (né di aver intenzione) ad apportare modifiche al processo di stima della *probability of default*, questi hanno evidenziato come i modelli esistenti siano da ritenersi adeguati. L'impatto del Covid-19 sulle previsioni è stato fattorizzato tramite l'inclusione di scenari macro-economici particolarmente avversi, lasciando, però, inalterata la metodologia di stima. In un caso, si è evidenziato come dovranno essere apportati dei correttivi alle serie storiche dei tassi di *default*, per evitare gli effetti "distorsivi" delle moratorie concesse (ciò implica una correzione della serie storica per considerare i minori *default* nel periodo di applicazione delle moratorie, in quanto la sospensione dei pagamenti ritarda il momento in cui l'insolvenza diventa evidente). Ancora, un intermediario prevede la possibilità di applicare *add-on* prudenziali a seconda degli impatti che si andranno a verificare sul portafoglio creditizio, azione che comporta la revisione al rialzo delle *probability of default* per tenere conto del peggioramento del quadro economico.

Modifiche al processo di stima della *loss given default*

Tenuto conto che il peggioramento del contesto macro-economico, oltre ad impattare sulla probabilità di *default*, può verosimilmente incidere anche sui tassi di recupero attesi, è stata prevista una sezione relativa al processo di stima della *loss given default*. Tra gli altri elementi evidenziati, un partecipante all'indagine ha specificato che le LGD sono state riviste solo per le nuove erogazioni. Per quanto concerne, invece, i soggetti che non hanno apportato modifiche al processo di stima, anche in questo caso è stato evidenziato come l'impatto della pandemia sia stato fattorizzato nei modelli tramite l'inclusione di scenari macro-economici particolarmente negativi, non ravvisando, invece, la necessità di un aggiornamento della metodologia. In altri casi, si è fatto riferimento a *management overlay* (o, similmente, *add-on* prudenziali o fattori di *stress*), ovvero ad interventi correttivi *una-tantum* basati sul giudizio professionale degli amministratori. In alcuni casi, si è specificato che dall'attività di monitoraggio, effettuata su base sistematica, non è emersa la necessità di intervento, ma ciò non esclude

interventi futuri, in base all'andamento del mercato (ad esempio, nel caso di garanzie immobiliari, una riduzione di valore delle stesse verrebbe riflessa nella stima dei flussi attesi).

Key point – *Management overlay*

Gli aggiustamenti ai risultati dei modelli basati sul giudizio professionale (*management overlay*) possono rappresentare una risposta adeguata a contesti di elevata incertezza e volatilità, in quanto l'esperienza degli Amministratori è in grado di incorporare l'effetto di variabili e fattori non altrimenti catturati dai modelli. Tali correttivi devono essere, però, oggetto di un'accurata verifica da parte delle funzioni interne di controllo, per comprendere quanti sono, quale impatto hanno in termini numerici, quali fattori di rischio dovrebbero essere in grado di riflettere, e se e in che misura è possibile aggiornare i modelli per incorporare su base sistematica gli effetti dei *management overlay*.


Key point – Gestione nel medio-lungo periodo

Gli sforzi compiuti dagli intermediari per gestire la situazione emergenziale connessa con la pandemia da Covid-19 devono essere valutati positivamente: l'eccezionalità della situazione ha messo sotto pressione tutti i principali enti del settore (ivi inclusi anche gruppi bancari di grandi dimensioni), per cui le soluzioni transitorie adottate appaiono in generale adeguate, tenuto conto della minor complessità (e delle minori risorse disponibili) dei soggetti appartenenti al campione. Terminata la prima fase critica, in un quadro macro-economico caratterizzato da minor incertezza (per quanto sempre elevata), l'aspettativa di supervisione è che gli intermediari procedano con le valutazioni sull'impatto della crisi sulla metodologia per la stima delle perdite attese. In particolare, quegli intermediari che hanno ritenuto sufficiente incorporare le previsioni macro-economiche aggiornate nei modelli, senza prevedere alcun aggiornamento degli stessi, devono verificare se tale decisione possa essere confermata. In altre parole, può sussistere la possibilità che il Covid-19 abbia reso le correlazioni tra variabili economiche storicamente registrate non più valide o, alternativamente, che i modelli contengano delle approssimazioni adeguate in condizioni normali, ma non più sostenibili nel quadro attuale.

Indicatori macro-economici inclusi nelle stime


Nel questionario era presente una sezione relativa agli indicatori macro-economici utilizzati dagli intermediari per la definizione dello scenario base (se disponibile). I tre parametri di riferimento presi in considerazione dal maggior numero di intermediari sono stati l'andamento del PIL italiano (11 soggetti hanno dichiarato di aver basato le proprie stime su questo indicatore), il tasso di disoccupazione italiano (12 intermediari) e l'andamento del mercato immobiliare (6 soggetti). In tutti e tre i casi, l'orizzonte di stima esplicito, per la quasi totalità dei rispondenti, è di 3 anni (mentre solo in due casi è pari a 5 anni). Per quanto riguarda le fonti, sono stati citati, oltre alle previsioni pubblicate dalla Banca d'Italia e dalla Banca Centrale Europea, anche *Bloomberg* e altri *info-provider* esterni.

Nei grafici seguenti viene posta a confronto la dispersione dei valori degli indicatori macro-economici ante e *post* Covid-19. Rispetto ai valori riportati nel precedente paragrafo 4 (pre Covid-19), la dispersione dei valori previsionali post Covid-19 ha registrato un incremento significativo.



Impatti del Covid-19 sulle ECL al 30 giugno 2020


Come si evince dal grafico 5.4, l'incremento delle ECL del portafoglio finanziamenti valutati al costo ammortizzato al 30 giugno 2020 è stato in media pari a 2,50% per le banche e 9,80% per gli altri intermediari. In sostanza, l'incremento delle rettifiche riconducibile al Covid-19 è stato registrato, in termini relativi, sia per banche che per gli altri intermediari maggiormente sugli stadi di rischio 1 e 2.



Impatti delle moratorie sulla *staging allocation*

Una domanda di natura quantitativa era finalizzata ad indagare la diversa allocazione in stadi delle esposizioni oggetto di moratoria (48), mediante il confronto tra lo stadio di rischio in cui erano allocate tali posizioni al 31 dicembre 2019 rispetto alla loro allocazione al 30 giugno 2020. Come era prevedibile, si rileva una sostanziale stabilità nel corso dei due periodi: a fronte di una contenuta riduzione dello stadio 1, vi è un aumento speculare dello stadio 2 (e una minima variazione dello stadio 3).

Allocazione tra stadi di rischio delle posizioni oggetto di moratoria (31.12.2019 vs 30.06.2020)



A quanto risulta, pertanto, la concessione di moratorie non è stata considerata come un indicatore di aumento della rischiosità dell'esposizione. In questo senso, si è in linea con l'indicazione da parte dell'EBA per cui la concessione di una moratoria non comporta di per sé un incremento

⁴⁸ In tale categoria si ricomprendono tutte le tipologie di moratoria possibile: moratorie ABI, Assofin e altre moratorie associative, moratorie mutui ex art. 54 DL Cura Italia, moratorie ex art. 56 c.2 lett. a/b/c DL Cura Italia, finanziamenti rinegoziati (DL Liquidità, art. 13 c.1 lett. e/DL Cura Italia, art. 49 c.1 lett. D), moratorie individuali (extra decreto, extra associative).

significativo del rischio di credito (per quanto l'ente sia tenuto a verificare nel continuo che non vi siano altri elementi indicanti un peggioramento del merito creditizio dell'esposizione) ⁽⁴⁹⁾.

Si ritiene utile presentare anche statistiche in merito al grado di utilizzo delle diverse tipologie di moratorie, anche in relazione all'aumento della rischiosità dell'attività finanziaria: si può, infatti, rilevare come a seconda dello stadio varino le misure adottate.

(%) Distribuzione delle tipologia di moratoria concesse – Stadio 1




Grafico 5.6

(%) Distribuzione delle tipologia di moratoria concesse – Stadio 2




Grafico 5.7

Nella categoria caratterizzata dall'assenza di un significativo aumento del rischio di credito, si evidenziano tre tipi di moratoria prevalenti, con una sostanziale equipartizione: le moratorie di categoria (quali quelle promosse dall'ABI o dall'Assofin) con il 25% del totale, le moratorie ex art. 56, comma 2 del Decreto Legge Cura Italia con il 38%, e quelle individuali con il 35% ⁽⁵⁰⁾. Il questionario richiedeva anche di specificare la percentuale di esposizioni classificate come *forborne*: per lo stadio 1, questa è pari allo 0,17%. Ciò è in linea con le aspettative, in quanto la *forbearance* è associata a difficoltà finanziarie del debitore, *status* di norma non compatibile con la permanenza in stadio 1. In stadio 2, invece, la misura preponderante è la moratoria ex art. 56 del Decreto Cura Italia (50%). Le altre due tipologie presentano percentuali più contenute (moratorie di categoria: 18%; moratorie individuali: 31%). Come era prevedibile, la quota di esposizioni in *forbearance* è più significativa, pari al 20% delle esposizioni in moratoria. Non si presenta la scomposizione per le esposizioni in terzo stadio in considerazione della scarsa significatività degli importi segnalati rispetto allo stadio 2 (circa 1,2% del totale), e per la netta prevalenza di moratorie individuali (quelle concesse in base alle specifiche esigenze della singola controparte).

⁴⁹ Si veda in particolare lo “Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures” del 25 marzo 2020. In tale documento, infatti, si afferma: “The EBA is of the view that the application of public or private moratoria, aimed at addressing the adverse systemic economic impact of the COVID-19 pandemic, should not be considered by themselves as an automatic trigger to conclude that a significant increase in credit risk has occurred”.

⁵⁰ Si precisa che non tutti i soggetti appartenenti al campione sono ricorsi in pari misura alle moratorie: ad esempio, le società del *factoring* hanno potuto fare limitato utilizzo delle moratorie legislative, perché difficilmente adattabili alla specificità della loro operatività.

Recepimento indicazioni BCE

Nel questionario era presente una sezione relativa al recepimento delle indicazioni fornite dalla Banca Centrale Europea con lettera del 1° aprile 2020 ⁽⁵¹⁾. Benché tale documento fosse rivolto esclusivamente alle banche c.d. “*significant*”, si è ritenuto utile verificare se anche i soggetti non direttamente coinvolti (quali gli intermediari del campione) avessero tenuto in considerazione le raccomandazioni ivi contenute. Su 25 intermediari, 7 hanno dichiarato di aver tenuto conto delle raccomandazioni presenti nel documento. Di questi, 5 sono banche e 2 intermediari finanziari. Per quanto riguarda i soggetti che non hanno applicato le indicazioni della BCE, si tenga presente che l’intero campione è composto da soggetti formalmente non interessati dal documento (LSI, intermediari finanziari ex art. 106 TUB).

Gli intermediari hanno principalmente dichiarato che le prospettive macro-economiche fornite dalla Banca Centrale Europea sono state tenute in considerazione negli scenari ai fini del calcolo dell’*impairment*, oppure direttamente incorporate nel calcolo della *probability of default*. A livello sostanziale, questo implica tenere in considerazione gli impatti del blocco delle attività economiche per alcuni mesi, a cui segue una lenta ripresa, sostenuta dalla presenza di rilevanti misure di supporto governativo. Oltre a ciò, in considerazione della carenza di informazioni prospettiche (*forward looking*) sufficientemente attendibili, così come richiesto dall’IFRS 9, i rispondenti hanno menzionato un maggior affidamento alle informazioni storiche, e quindi a medie di lungo periodo, orientandosi verso un approccio maggiormente *through the cycle* (TTC) rispetto all’impostazione *point in time* (PIT) richiesta dall’IFRS 9. Si tenga presente, comunque, che questo cambio di approccio non è in contrasto con il principio contabile, ma ne rappresenta una (adeguata) declinazione e sfruttamento della intrinseca flessibilità, considerate le eccezionali circostanze connesse con lo scoppio della pandemia. Come si è detto, infatti, il venir meno della presenza di informazioni ragionevoli e attendibili ha consentito, *rectius* reso necessario, un cambio di approccio.

Nel motivare la mancata applicazione delle indicazioni e delle linee guida fornite dalla Banca Centrale Europea, le banche e gli intermediari hanno evidenziato diversi aspetti. Alcuni istituti hanno rilevato che fanno affidamento su *infoprovider* esterni o su scenari comunicati dal Gruppo di appartenenza, e pertanto hanno mantenuto l’approccio storicamente utilizzato (un intermediario ha comunque affermato di aver svolto delle analisi di *sensitivity*, dalle quali è emerso che l’adozione degli scenari BCE avrebbe avuto un impatto marginale). In altri casi, gli intermediari hanno sostenuto che il contesto macro-economico esterno non ha avuto particolari impatti per la propria attività economica (cessione del quinto, *factoring* a breve termine, ecc.). Ancora, alcuni soggetti, pur non applicando le raccomandazioni in questione, hanno riferito che i propri modelli – in questo specifico contesto – sono stati basati su un approccio maggiormente *through-the-cycle*, e quindi dipendente da informazioni storicamente registrate, con eventuali applicazione di correttivi derivanti dal giudizio professionale degli amministratori (c.d. *management overlay*). Diversamente, alcuni istituti hanno incorporato nel proprio modello le stime macro-economiche correnti, con un’impostazione prettamente PIT. Gli altri intermediari hanno semplicemente dichiarato di non essere oggetto della comunicazione della Banca Centrale Europea.

⁵¹ BCE (2020), *IFRS 9 in the context of the coronavirus (COVID 19) pandemic*.

5.2 Analisi dei bilanci al 31.12.2020

Per il medesimo campione di banche, sono stati analizzati anche gli impatti derivanti dal Covid-19 al 31 dicembre 2020 in base alle informazioni riportate nei bilanci, secondo la comunicazione precedentemente richiamata (⁵²).

Nelle prossime sotto-sezioni vengono discusse le principali evidenze risultanti dall'analisi della nota integrativa, relativamente alla parte A "Politiche Contabili" e alla parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura", per poi fornire informazioni quantitative sui finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19.

Le principali evidenze risultanti dall'analisi della nota integrativa

In merito all'analisi della parte A "Politiche Contabili" è emerso un sostanziale richiamo ai documenti di tipo interpretativo e di supporto all'applicazione dei principi contabili in relazione agli impatti da Covid-19, emanati dagli organismi regolamentari e di vigilanza europei e dagli *standard setter* (⁵³). Infatti, circa l'80% delle banche componenti il campione ne fornisce un esplicito richiamo nella Sezione 2 "Principi generali di redazione". Nella sezione 4 "Altri aspetti", dal paragrafo "Rischi, incertezze e impatti dell'epidemia COVID-19" non emerge alcun impatto sulla continuità aziendale e sulla contabilizzazione dei contratti di *leasing*. Modesto è l'impatto sull'*impairment* di attività non finanziarie e sugli utili / perdite attuariali legate al fondo TFR. È significativo, invece, come atteso all'inizio dell'analisi, l'impatto sull'*impairment* delle attività finanziarie.

Difatti, dall'analisi della parte E "Informazioni sui rischi e sulle politiche di copertura", la quasi totalità delle banche considerate ha dichiarato impatti, dovuti al Covid-19, sulla stima delle perdite attese. Con specifico riferimento al SICR, circa un terzo del campione evidenzia modifiche nei processi sottostanti l'*assessment* del SICR e l'utilizzo di *add-on* per la determinazione delle ECL. Meno frequente è stato l'aggiornamento delle *FWL information* con cadenza inferiore all'anno, mentre solo un intermediario ha specificato di aver utilizzato il *collective assessment* (⁵⁴). Infine, nessuna banca ha riportato cambiamenti

⁵² Si veda la nota nr. 17 con riferimento alle banche.

⁵³ Si richiamano tra gli altri: la comunicazione dell'EBA del 25 marzo 2020 "*Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS 9 in light of COVID 19 measures*"; la comunicazione dell'ESMA del 25 marzo 2020 "*Public Statement. Accounting implications of the COVID 19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9*"; il documento dell'IFRS Foundation del 27 marzo 2020 "*IFRS 9 and covid-19 – Accounting for expected credit losses applying IFRS 9 Financial Instruments in the light of current uncertainty resulting from the covid-19 pandemic*"; la lettera della BCE del 1° aprile 2020 "*IFRS 9 in the context of the coronavirus (COVID 19) pandemic*" indirizzata a tutti gli enti significativi; gli orientamenti dell'EBA del 2 aprile 2020 "*Guidelines on legislative and non legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID 19 crisis*"; la comunicazione dell'ESMA del 20 maggio 2020 "*Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial reports*"; gli orientamenti dell'EBA del 2 giugno 2020 "*Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID 19 crisis*"; la comunicazione dell'ESMA del 28 ottobre 2020 "*European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports*"; gli orientamenti dell'EBA del 2 dicembre 2020 "*Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2020/02 on legislative and non legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID 19 crisis*"; la lettera della BCE del 4 dicembre 2020 "*Identification and measurement of credit risk in the context of the coronavirus (COVID 19) pandemic*" indirizzata a tutti gli enti significativi.

⁵⁴ Cfr. paragrafo 4.2.

per quanto riguarda le rinegoziazioni dei finanziamenti connessi al Covid-19 sui processi relativi alla *modification* e alla *derecognition* delle attività finanziarie.

I finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19

In merito alle moratorie (⁵⁵) concesse dalle banche componenti il campione, queste hanno riguardato prevalentemente i finanziamenti classificati a stadio 1 (l'85% delle moratorie sono state concesse su finanziamenti classificati in questo stadio). Minore è l'importo delle moratorie concesse sui finanziamenti classificati a stadio 2 (14% del totale delle moratorie), mentre residuale è l'importo delle moratorie sui finanziamenti classificati a stadio 3 (1%). Considerando tutti e tre gli stadi e il totale dei finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19 (⁵⁶), circa il 70% di tali finanziamenti è conforme alle GL EBA, circa il 29% è rappresentato da nuovi finanziamenti, mentre i finanziamenti oggetto di altre misure di concessione rappresentano l'1% del totale. Inoltre, le moratorie hanno riguardato il 10% dei finanziamenti classificati a stadio 1, il 25% dei finanziamenti classificati a stadio 2 e il 2% di quelli a stadio 3.

Il *coverage* medio sulle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (⁵⁷) classificate a stadio 1 e 2 ha registrato un leggero aumento rispetto ai valori del 2019. Infatti, al 31 dicembre 2020 per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato classificate a stadio 1 e 2, i livelli di copertura sono passati rispettivamente dallo 0,19% allo 0,22% e dal 3,7% al 4,03%. Per quanto riguarda, invece, le rettifiche di valore complessive sulle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato classificate a stadio 3, si evidenzia una diminuzione dal 39,23% al 36,87%, dovuta alla riduzione complessiva delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato classificate a stadio 3 in seguito ad operazioni di cessione dei crediti in sofferenza.

Allo stesso modo, al 31 dicembre 2020, i finanziamenti valutati al costo ammortizzato oggetto di misure di sostegno Covid-19 classificati a stadio 1 e 2 presentano un *coverage* maggiore rispetto a quello rilevato sul totale delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato classificate a stadio 1 e 2. Infatti, è stato rilevato un livello di copertura pari rispettivamente allo 0,49% e al 5,94%.

Infine, dal confronto tra i passaggi di stadio peggiorativi (⁵⁸) delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato verificatisi nel 2019 e nel 2020, per ogni singolo passaggio è emersa una riduzione sia in termini assoluti sia in termini relativi (⁵⁹), giustificabile dalla presenza di moratorie e di misure di sostegno all'economia. Infatti, nel 2020, i passaggi da stadio 1 a stadio 2 rappresentano il 2,07% del totale delle attività finanziarie classificate a stadio 1 (rispetto al 4,51% del 2019), i passaggi da stadio 2 a stadio 3 rappresentano il 5,79% del totale delle attività finanziarie classificate a stadio 2 (rispetto al

⁵⁵ Si fa riferimento a i) Finanziamenti oggetto di concessione conformi con le GL e ii) Finanziamenti oggetto di altre misure di concessione, come definiti dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 15 dicembre 2020.

⁵⁶ Si fa riferimento a i) Finanziamenti oggetto di concessione conformi con le GL; ii) Finanziamenti oggetto di altre misure di concessione e iii) Nuovi finanziamenti, come definiti dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 15 dicembre 2020.

⁵⁷ Il livello di *coverage* è calcolato come media del livello di *coverage* della categoria Titoli di debito e della categoria Finanziamenti.

⁵⁸ Passaggio da stadio 1 a stadio 2, passaggio da stadio 2 a stadio 3 e passaggio da stadio 1 a 3.

⁵⁹ Rispetto al totale delle attività finanziarie classificate nello stadio di origine in cui erano presenti le attività oggetto di passaggio peggiorativo.

7,41% del 2019), mentre i passaggi da stadio 1 a stadio 3 rappresentano lo 0,26% del totale delle attività finanziarie classificate a stadio 1 (rispetto allo 0,45% del 2019). Inoltre, con riferimento ai soli finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19, emerge che i passaggi da stadio 1 a stadio 2 rappresentano il 6% del totale dei finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19 classificati a stadio 1, i passaggi da stadio 2 a stadio 3 rappresentano il 2% del totale dei finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19 classificati a stadio 2, mentre i passaggi da stadio 1 a 3 sono lo 0,31% della categoria in stadio 1.

6. Conclusioni

Le analisi condotte su base campionaria sugli intermediari bancari e finanziari italiani hanno mostrato – nonostante la dimensione contenuta di alcuni degli intermediari del campione, la complessità dell’IFRS 9 e la sua entrata in vigore relativamente recente – un’implementazione del nuovo principio contabile nel complesso adeguata. I criteri interni adottati dagli intermediari per rendere operativo il nuovo *framework* declinano in modo adeguato la flessibilità offerta dall’IFRS 9, alla luce delle caratteristiche e dell’operatività dei soggetti considerati.

Sono, tuttavia, emersi punti di attenzione, alcuni limitati a pochi intermediari, altri riferiti a una quota più significativa del campione, che nel complesso confermano l’esistenza di margini di miglioramento.

In particolare, per quanto riguarda i requisiti di classificazione e misurazione, l’aspetto più rilevante è quello connesso con l’ammontare delle vendite nel portafoglio *hold to collect*. Relativamente, invece, ai profili di *impairment*, si rilevano punti di attenzione con riferimento alla reattività con cui gli indicatori selezionati riflettono l’evoluzione del rischio di credito, in particolare per l’uso esclusivo o prevalente di singoli indicatori e il mancato utilizzo di valutazioni di tipo “collettivo”. Ancora, si ritiene problematica l’adozione di modalità non sufficientemente robuste per la verifica (*backtesting*) sia dei risultati prodotti dai modelli per la valutazione del SICR (quindi nel passaggio delle esposizioni allo stadio 2) sia con riferimento ai dati di *input* per la stima delle ECL (PD e LGD) provenienti da centri consortili di servizi informatici. Anche nella stima della LGD sono presenti ambiti di miglioramento, con riferimento all’utilizzo degli scenari di vendita delle attività finanziarie (non adeguatamente fattorizzati nella stima) e all’applicazione di opportuni *haircut* al valore delle garanzie. Infine, le informazioni *forward-looking* sembrerebbero essere considerate solo in minima parte all’interno degli indicatori per la valutazione del SICR.

Le scelte implementative effettuate dagli intermediari sono state largamente confermate nel contesto della pandemia da Covid-19. Tali evidenze vanno tuttavia interpretate con cautela, considerato che il questionario era riferito ai primi due anni di applicazione del principio e al primo semestre del 2020 (periodo nel quale è ragionevole attendersi una scarsa reattività da parte degli intermediari al mutato contesto di riferimento), e che l’analisi per tutto il 2020 è basata sui bilanci pubblicati dagli intermediari. Infine, le analisi svolte risentono delle limitazioni indicate nell’Introduzione.

Riferimenti bibliografici

BCE (2020), *Identification and measurement of credit risk in the context of the coronavirus (COVID-19) pandemic*.

BCE (2020), *IFRS 9 in the context of the coronavirus (COVID 19) pandemic*.

Comitato di Basilea (2015), *Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses*.

Comunicazione della Banca d'Italia del 15 dicembre 2020 – Integrazioni alle disposizioni della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia ed emendamenti agli IAS/IFRS

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE

Decreto Legge "Cura Italia", 17 marzo 2020, n. 18.

EBA (2020), *Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS 9 in light of COVID19 measures*.

EBA (2020), *Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2020/02 on legislative and non legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID 19 crisis*.

EBA (2020), *Guidelines on legislative and non legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID 19 crisis*.

EBA (2020), *Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID 19 crisis*.

EBA (2018), *First observations on the impact and implementation of IFRS 9 by EU institutions*.

EBA/GL/2017/06, *Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi*.

ESMA (2020), *Public Statement. Accounting implications of the COVID 19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9*.

ESMA (2020), *Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial reports*.

ESMA (2020), *European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports*.

Global Public Policy Committee (2016), *The implementation of IFRS 9 impairment requirements by banks*.

IFRS Foundation (2020), *IFRS 9 and covid-19 - Accounting for expected credit losses applying IFRS 9 Financial Instruments in the light of current uncertainty resulting from the covid-19 pandemic*.

IFRS 9, *Strumenti finanziari*.

Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19.